SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 27

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 3 febbraio 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sta predisponendo l'invio dei bollettini di c/c postale "premarcati" per il rinnovo degli abbonamenti 2000 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Per le operazioni di rinnovo si prega di utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Commissariato del Governo per la provincia di Bolzano

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 28 gennaio 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Roma.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL LAZIO

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che l'art. 1 della citata legge assoggetta all'imposta erariale di trascrizione — da corrispondersi al momento stesso della richiesta — le formalità da eseguirsi presso il Pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della surrichiamata legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istituitivo dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico;

Considerato che per le imposte di cui ai sopracitati decreti legislativi n. 398 del 1990 e n. 504 del 1992 si applicano le disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione relative alla corresponsione all'Automobile club d'Italia ed alle eventuali sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, in merito ai termini previsti per la richiesta delle formalità, stabiliti rispettivamente in sessanta giorni per gli atti stipulati in Italia e centoventi giorni per quelli formati all'estero;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle imposte di che trattasi entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, comporta sanzioni a carico del Conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1997, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto ministeriale n. 1998/11772 del 28 gennaio 1998 con cui vengono delegati i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota n. 11076 del 7 gennaio 2000 con la quale la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Roma ha comunicato che il dirigente dell'ufficio provinciale ACI di Roma ha segnalato che nel giorno 31 dicembre 1999 a causa di aggiornamenti tecnici per chiusura di fine anno, l'ufficio ha ridotto l'orario di apertura degli sportelli al pubblico e che nel giorno 3 gennaio 2000 detti sportelli rimarranno chiusi e, conseguentemente, il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento della I.E.T., dell'A.R.I.E.T. e dell'I.P.I.;

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse viene accertato l'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Roma in data 31 dicembre 1999 e 3 gennaio 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2000

Il direttore regionale: DI IORIO

00A0975

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 28 gennaio 2000.

Criteri e modalità per la contrazione dei mutui da parte delle comunità montane per le finalità di cui all'art. 34 della legge n. 144/1999.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante «Nuove disposizioni per le zone montane»;

Visto, in particolare, l'art. 7 della citata legge n. 97/1994, il quale stabilisce, tra l'altro, che «i piani pluriennali di sviluppo socio economico di cui all'art. 29, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, hanno come finalità principale, il consolidamento e lo sviluppo delle attività economiche ed il miglioramento dei servizi»;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, e in particolare, l'art. 34, il quale stabilisce che «per il finanziamento della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono autorizzati limiti d'impegno quindicennali rispettivamente di lire 20.000 milioni a decorrere dall'anno 2000 e di lire 10.000 milioni a decorrere dall'anno 2001. A tal fine le comunità montane sono autorizzate a contrarre mutui secondo criteri e modalità che verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Ritenuto necessario procedere al riparto delle risorse finanziarie, disponendo in primo luogo un'assegnazione di eguale importo per tutte le comunità montane al fine della predisposizione dei piani di sviluppo pluriennali (o dei relativi aggiornamenti o completamenti) previsti dall'art. 7 della legge n. 97/1994, necessari per l'acquisizione delle indicazioni sui fabbisogni locali e sulle priorità di intervento;

Ritenuto altresì necessario e opportuno procedere al riparto delle restanti quote delle risorse ai fini della più efficiente ed efficace utilizzazione delle stesse, tenuto conto dell'ambito territoriale delle comunità montane, delle caratteristiche innovative dei piani di sviluppo e dei parametri territorio/popolazione;

Considerato che l'elevato numero degli enti abilitati alla contrazione dei mutui, le connotazioni organizzative e funzionali degli enti stessi, il limitato importo dei singoli mutui, rendono opportuno stabilire disposizioni attuative che assicurino una corretta, efficiente e uniforme operatività della legge, nonché un efficace monitoraggio del relativo stato di attuazione;

Considerato che i finanziamenti della Cassa depositi e prestiti rientrano nelle attività e servizi di interesse economico generale che l'Istituto svolge ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, e che, pertanto, gli stessi costituiscono lo strumento per rendere più spedite le procedure per la concessione dei benefici e consentire una puntuale verifica dello stato di attuazione degli interventi programmati;

Sentiti l'Unione nazionale comuni comunità enti montani - UNCEM e la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che, nella seduta del 21 ottobre 1999, ha esaminato i predetti criteri di riparto, esprimendo parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

Il 25% delle risorse derivanti dai mutui è ripartito, in parti uguali, tra tutte le comunità montane per l'elaborazione dei piani di sviluppo previsti dall'art. 29, comma 3, della legge n. 142/1990 e dall'art. 7 della legge n. 97/1994, da adottarsi entro il 15 dicembre 2000. Nel caso in cui il piano sia già stato predisposto, i mutui possono essere utilizzati per l'aggiornamento, il completamento o la realizzazione dello stesso. Nel caso di comunità montane costituite successivamente al 1° gennaio 2000, il termine per l'approvazione del piano di sviluppo è prorogato al 15 giugno 2001.

Il 65% delle risorse è ripartito su base regionale, per il 50% con riferimento al territorio montano delle comunità e per l'altro 50% con riferimento alla popolazione ivi residente, secondo le percentuali indicate in allegato 1, per il finanziamento dei progetti presentati dalle comunità, in forma singola o associata, in linea con le priorità indicate nei piani di sviluppo. I progetti dovranno pervenire alla regione entro il 15 dicembre 2000 e saranno valutati, entro il 15 marzo 2001, dai nuclei di valutazione di cui all'art. 1 della legge n. 144/1999, ovvero, se non costituiti, dall'assessorato competente individuato dalla giunta regionale, tenendo prioritariamente conto dei progetti integrati coofinanziati anche con altre risorse pubbliche, comunitarie e private, degli obiettivi indicati nei piani di sviluppo e del contributo al miglioramento delle condizioni di vita della popolazione locale.

In caso d'inadempimento da parte delle regioni, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvederà ad attivare poteri sostitutivi.

L'importo residuo delle somme disponibili, maggiorato delle eventuali risorse non attivate dagli enti beneficiari nei termini previsti, è ripartito tra le comunità montane che presentino, in forma associata, al Comitato tecnico interministeriale per la montagna (CTIM), entro il 15 dicembre 2000, progetti redatti secondo criteri individuati dal CTIM entro il 15 aprile 2000. I progetti saranno successivamente selezionati dallo stesso CTIM entro il 15 marzo 2001.

Art. 2.

Per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 1, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere alle comunità montane beneficiarie mutui quindicennali il cui importo è determinato dall'attualizzazione al tasso fisso vigente delle risorse a ciascuna assegnate. Per quanto non diversamente stabilito dal presente decreto, per la concessione dei mutui trovano applica-

zione le procedure stabilite con decreto del Ministro del tesoro del 7 gennaio 1998 e successive modificazioni.

Art. 3.

Ai fini della concessione dei mutui di cui all'art. 1, comma 1, le comunità montane interessate, entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, presentano richiesta di finanziamento alla Cassa depositi e prestiti. Per le comunità montane costituite successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto, il termine di tre mesi di presentazione della domanda decorre dalla data di costituzione.

Nel caso in cui il mutuo venga concesso per l'elaborazione, completamento o aggiornamento del piano di sviluppo, la comunità montana beneficiaria trasmette alla Cassa depositi e prestiti, entro trenta giorni dalla sua adozione, una dichiarazione del segretario attestante l'avvenuta adozione. In mancanza di tale dichiarazione la Cassa depositi e prestiti procede alla revoca del mutuo ed al recupero delle somme eventualmente erogate, ponendo a carico della comunità montana i relativi oneri di ammortamento.

Qualora l'onere definitivamente accertato per la elaborazione o l'aggiornamento del programma di sviluppo risulti inferiore all'importo del mutuo concesso, la comunità montana beneficiaria può utilizzare la quota di mutuo non impegnata per il finanziamento, anche parziale, di specifici interventi previsti nel piano approvato. In mancanza di specifici interventi da finanziare, la Cassa depositi e prestiti procede alla corrispondente riduzione del mutuo.

I mutui sono somministrati, su richiesta dell'ente beneficiario, in una o più soluzioni, su presentazione di una dichiarazione del segretario attestante l'avvenuta esecuzione della spesa finanziata o di quota parte di essa.

Art. 4.

Per la concessione dei mutui di cui all'art. 1, comuni 2 e 3, le comunità montane beneficiarie presentano richiesta di finanziamento alla Cassa depositi e prestiti entro tre mesi dalla data di approvazione del progetto da parte della regione o del CTIM.

Nel caso di finanziamento assegnato a comunità montane associate tra loro, queste, per la concessione del mutuo, stipulano apposita convenzione ai sensi dell'art. 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142. La conmunità montana individuata quale ente coordinatore della convenzione provvede all'accensione del mutuo ed alla successiva gestione dello stesso con la Cassa depositi e prestiti.

I mutui sono somministrati, su richiesta dell'ente beneficiario o coordinatore, in una o più soluzioni, su presentazione di specifica dichiarazione del segretario attestante l'avvenuta esecuzione della spesa finanziata o di quota parte di essa.

Art. 5.

I mutui di cui al presente decreto sono rimborsati in quindici anni, mediante corresponsione di 30 rate semestrali posticipate, comprensive di capitale ed interessi, decorrenti dal 1° gennaio successivo alla data di concessione.

Sulle somme erogate in conto mutuo anteriormente alla data di inizio dell'ammortamento, le comunità montane beneficiarie pagano alla Cassa depositi e prestiti, entro il successivo 31 gennaio, interessi di preammortamento, calcolati al medesimo tasso di concessione per il periodo che va dalla data di erogazione al 31 dicembre successivo, anche mediante utilizzo di quota parte del mutuo stesso.

Art. 6.

La Cassa depositi e prestiti trasmette, con cadenza semestrale, al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione il prospetto riepilogativo dei mutui concessi per il monitoraggio dell'attuazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2000

Il Ministro: AMATO

ALLEGATO 1

INDICATORI DI SUPERFICIE E POPOLAZIONE MONTANA DEI COMUNI APPARTENENTI A COMUNITÀ MONTANE

Regione	Superfici montane	%	Popolazione montana	%	Indicatore
Piemonte	1316629	8,69	662606	6,8	7,74
Aosta	326341	2,15	119610	1,23	1,69
Lombardia	1021774	6,75	1188901	12,19	9,47
Trentino	1360685	8,98	924281	9,48	9,23
Veneto	588592	3,89	383192	3,93	3,91
Friuli	447102	2,95	177518	1,82	2,39
Liguria	439080	2,9	343177	3,52	3,21
Emilia	846288	5,59	350919	3,6	4,59
Toscana	933950	6,17	456199	4,68	5,42
Umbria	717399	4,74	514470	5,28	5,01
Marche	560023	3,7	298862	3,07	3,38
Lazio	759536	5,01	725676	7,44	6,23
Abruzzo	763248	5,04	369977	3,79	4,42
Molise	349149	2,31	237044	2,43	2,37
Campania	758808	5,01	721366	7,4	6,2
Puglia	479586	3,17	330852	3,39	3,28
Basilicata	694642	4,59	338294	3,47	4,03
Calabria	990849	6,54	764422	7,84	7,19
Sardegna	1793774	11,84	843340	8,65	10,25
TOTALE	15147455	100	9750706	100	100

1) Le superfici montane (Supm) e le popolazioni montane (Popm) includono solo superfici e popolazioni montane di comuni facenti parte delle Comunità montane.

2) L'indicatore sintetico è costruito pesando in modo uguale Supm e Popm.

3) Fonte UNCEM 1997.

00A1102

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 17 gennaio 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di «podologo».

IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Diplome d'Etat de Pédicure-Podologue» conseguito dalla sig.ra Mariluna Ysabel Cavero, cittadina italiana;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «podologo» che si consegue in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Visto l'art. 12, comma 8, del suddetto decreto legislativo;

Ritenuto il titolo in esame identico ad altri già riconosciuti con precedenti provvedimenti;

Decreta:

Il titolo di studio «Diplome d'Etat de Pédicure-Podologue», conseguito in Francia, in data 3 giugno 1984, dalla sig.ra Mariluna Ysabel Cavero, nata a Parigi il 18 maggio 1999, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «podologo», ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2000

Il direttore: D'ARI

00A0875

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIRETTIVA 21 giugno 1999.

Regolamentazione dei conferimenti e delle autorizzazioni di incarichi nei confronti dei dipendenti del Ministero dei lavori pubblici.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed in particolare gli articoli 60, 61, 62, 63, 64;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed, in particolare, l'art. 1, comma 60, come integrato e modificato dall'art. 6 della legge 28 maggio 1997, n. 140, di conversione del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, ed i successivi commi 124 e 125;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed in particolare, l'art. 1, comma 2, e gli articoli 3, 4, 14, 24 e 58 come integrati e modificati dagli articoli 3, 4, 9, 16 e 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Viste le circolari del Dipartimento della funzione pubblica 19 febbraio 1997, n. 3, e 18 luglio 1997, n. 6;

Vista la direttiva del Ministro dei lavori pubblici 8 ottobre 1997, n. 10536/21/57 registrata alla Corte dei conti il 27 novembre 1997 al registro n. 2, foglio n. 326;

Considerato il carattere di esclusività proprio delle prestazioni lavorative dei pubblici dipendenti, nei confronti delle pubbliche amministrazioni di rispettiva appartenenza;

Considerato il conseguente divieto sancito dall'ordinamento nei confronti della prestazione continuativa di attività di natura professionale, ovvero relative a lavoro subordinato da parte degli stessi pubblici dipendenti;

Considerato che, conseguentemente, il conferimento o l'autorizzazione di incarichi nei confronti dei pubblici dipendenti, da parte rispettivamente dell'amministrazione di appartenenza, ovvero di altre pubbliche amministrazioni, ovvero di altri soggetti pubblici o privati, nei casi previsti dalla legge, costituisce eccezione al cennato principio dell'esclusività della prestazione lavorativa;

Ritenuta l'esigenza di individuare, in via generale, alla luce dei principi predetti e di quelli dettati dalla direttiva n. 10536/21/57/97, citata in premessa, i tempi ed i modi per il conferimento degli incarichi interni e per la concessione delle autorizzazioni ad incarichi esterni, dettando disposizioni integrative di quelle contenute nella menzionata direttiva, per la migliore attuazione delle norme di cui all'art. 26 del pure citato decreto legislativo n. 80/1998, e nelle more dell'attuazione dell'art. 16 dello stesso decreto legislativo, al fine, tra l'altro, di assicurare l'equa ripartizione di essi, non-

ché di rapportare correttamente gli stessi incarichi alla specifica qualificazione professionale ed all'attività di istituto dei dipendenti destinatari, anche nell'ottica dell'accrescimento professionale dei dipendenti stessi;

Sulla proposta del servizio di controllo interno;

EMANA

la seguente direttiva:

Art. 1.

I dipendenti del Ministero dei lavori pubblici, nelle more dell'attuazione dell'art. 16 del decreto legislativo n. 80/1998 citato in premessa, compatibilmente con le attività di istituto, possono svolgere, di regola, nuovi incarichi nel limite massimo di tre nell'anno solare, purché tali nuovi incarichi, sommati a quelli precedentemente conferiti e/o autorizzati ed ancora in corso nell'anno considerato, non eccedano il numero complessivo di cinque.

Nei limiti massimi indicati e fermo restando il principio della compatibilità con le attività di istituto, non sono conteggiati gli eventuali incarichi di componente di commissioni di concorsi pubblici, per esami, né quelli relativi alla partecipazione a commissioni di studio, gruppi di lavoro, commissioni di indagine o ispettive, o ad altre attività similari, ancorché di carattere individuale.

Eventuali deroghe a tale limite massimo possono essere consentite, in via eccezionale, con provvedimento motivato del Ministro che dia conto della specialità del caso in relazione a preminenti interessi dell'amministrazione.

Art. 2.

Il conferimento di incarichi da parte di tutti gli organi del Ministero dei lavori pubblici che ne abbiano competenza è sottoposto, ai fini dell'accertamento connesso alla disposizione contenuta nell'art. 1 della presente direttiva, al preventivo, obbligatorio esame della Direzione generale degli affari generali e del personale presso la quale è istituita l'anagrafe delle prestazioni del personale del Ministero dei lavori pubblici.

La stessa Direzione generale comunica l'esito dell'accertamento all'organo competente al conferimento dell'incarico, anche ai fini di una ulteriore, eventuale designazione, nel caso in cui la stessa istruttoria attesti l'assenza delle condizioni sopra indicate.

In tal caso, inoltre, l'organo competente, ove ritenga, sottopone alla definitiva valutazione del Ministro le ragioni che, a suo avviso, suggeriscano di procedere, comunque, al proposto conferimento.

Gli stessi organi del Ministero dei lavori pubblici comunicano all'ufficio di gabinetto gli incarichi conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, indicando le valutazioni e le motivazioni che non abbiano consentito di avvalersi delle professionalità presenti all'interno dell'amministrazione stessa.

Art. 3.

Le proposte nominative di incarichi nei confronti di dipendenti del Ministero dei lavori pubblici, da parte di altre pubbliche amministrazioni, di enti pubblici economici e — nei casi previsti dalla direttiva n. 10536/21/57/97 citata in premessa — da parte di soggetti privati, formulate, nei confronti del Ministero dei lavori pubblici, a norma dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 26 del decreto legislativo n. 80/1998 citato in premessa, nonché le richieste di autorizzazione avanzate dai dipendenti interessati, sono sottoposte al preventivo, obbligatorio accertamento della Direzione generale degli affari generali e del personale ai fini della concessione, ovvero del diniego dell'autorizzazione, da parte del Ministro, nei confronti dei dirigenti generali e del presidente generale del consiglio superiore dei lavori pubblici, da parte di quest'ultimo, nei confronti dei presidenti di sezione dello stesso consiglio e da parte dei dirigenti generali nei confronti dei dirigenti di seconda fascia e dei funzionari.

Nel caso in cui tale accertamento e le conseguenti valutazioni impongano il diniego della richiesta autorizzazione, il Ministero, sulla base di apposita proposta di designazione formulata dall'organo competente, sottopone all'autonoma valutazione dell'amministrazione, dell'ente pubblico economico, ovvero del soggetto privato interessato, il nominativo di altro, o di altri dipendenti dotati di qualificazione professionale coerente con l'incarico di cui trattasi.

Art. 4.

Ai fini istruttori preliminari al conferimento di incarichi interni ed all'autorizzazione di incarichi esterni, le designazioni provenienti dai competenti organi del Ministero, le proposte di incarico provenienti da altre pubbliche amministrazioni, da enti pubblici economici o da soggetti privati e le istanze di autorizzazione dei soggetti interessati debbono essere rivolte alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero dei lavori pubblici, la quale assicura la massima possibile sollecitudine negli adempimenti di propria competenza, ai fini del rispetto dei termini indicati nel comma 10, dell'art. 26, del decreto legislativo n. 80/1998, più volte citato, da parte dell'organo competente alla pronuncia di merito.

Art. 5.

L'autorizzazione prevista dalle norme anzi cennate non trova luogo nei riguardi degli incarichi conferiti dagli organismi parlamentari, dagli organi della giurisdizione e dalle autorità di garanzia, nonché da tutti gli organismi e dalle istituzioni non compresi nell'elencazione contenuta nell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993, citato in premessa, in considerazione della peculiarità istituzionale degli stessi.

Resta fermo, per il dipendente interessato, l'obbligo di informare l'amministrazione la quale potrà sottoporre alle autonome valutazioni dell'autorità conferente eventuali, particolari circostanze ostative arrecate dall'incarico al corretto andamento dell'attività di istituto demandata al dipendente incaricato.

La presente direttiva viene rimessa al preventivo esame della Corte dei conti, a norma della legge n. 20/1994, citata in premessa e viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 21 giugno 1999

Il Ministro: MICHELI

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1999
Registro n. 3 Lavori pubblici, foglio n. 1

00A0934

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 14 gennaio 2000.

Assunzione a carico dello Stato delle garanzie prestate da soci di cooperative a favore delle cooperative stesse, ai sensi della legge n. 237 del 19 luglio 1993, art. 1, comma 1-*bis*.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge n. 237 del 19 luglio 1993, art. 1, comma 1-*bis*, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, recante interventi urgenti in favore dell'economia che recita «le garanzie concesse, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, da soci di cooperative agricole, a favore delle cooperative stesse, di cui sia stata previamente accertata l'insolvenza, sono assunte a carico del bilancio dello Stato»;

Visto il decreto ministeriale n. 80161 del 2 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 1994, con il quale sono stati fissati i criteri di attuazione della richiamata legge n. 237/1993, art. 1 comma 1-*bis*;

Vista la circolare n. 17 del 14 luglio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 1994, con la quale sono state fissate le modalità di presentazione delle istanze da parte di soci, di curatori fallimentari, commissari liquidatori e presidenti dei collegi sindacali;

Visto il decreto ministeriale n. 83667 del 2 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 238 dell'11 ottobre 1995 con il quale sono stati approvati i risultati dell'istruttoria svolta sulle istanze presentate ai sensi della citata legge n. 237/1993, art. 1, comma 1-*bis*, e riportati nell'elaborato datato 30 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale del 18 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 1996, con il quale è stato approvato un nuovo elaborato datato 30 novembre 1995 in sostituzione di quello allegato al decreto ministeriale 2 ottobre 1995, n. 83667;

Considerato che tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con sentenza n. 1613 del 7 gennaio 1999, ha accolto il ricorso presentato da Castiglione Paolo ed altri contro il Ministero, ora Ministero per le politiche agricole e forestali, annullando il decreto ministeriale 2 ottobre 1995, nella parte in cui la cooperativa Zoocasearia Ericina è stata esclusa relativamente al credito vantato dal Banco di Sicilia;

Considerato che la predetta sentenza è immediatamente esecutiva, anche se è gravata da appello proposto dall'amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

La garanzia prestata dal socio Castiglione Paolo al Banco di Sicilia a favore della cooperativa agricola Zoocasearia Ericina con sede in Custonaci è inserita nell'elenco n. 1 allegato al decreto ministeriale 18 dicembre 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1996 nella posizione identificata con la classe n. 173.

Art. 2.

In conseguenza della modifica di cui all'art. 1 la garanzia prestata da Libra socio della cooperativa agricola Sant'Anna verso il Mediocredito assume la posizione n. 174 del citato elenco n. 1 e conseguentemente si modificano tutte le posizioni successive.

Roma, 14 gennaio 2000

Il direttore generale: DI SALVO

00A1007

DECRETO 18 gennaio 2000.

Assunzione a carico dello Stato delle garanzie prestate da soci di cooperative a favore delle cooperative stesse, ai sensi della legge n. 237 del 19 luglio 1993, art. 1, comma 1-*bis*.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge n. 237 del 19 luglio 1993, art. 1, comma 1-*bis*, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, recante interventi urgenti in favore dell'economia che recita «le garanzie concesse, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, da soci di cooperative agricole, a favore delle cooperative stesse, di cui sia stata previamente accertata l'insolvenza, sono assunte a carico del bilancio dello Stato»;

Visto il decreto ministeriale n. 80161 del 2 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 1994, con il quale sono stati fissati i criteri di attuazione della richiamata legge n. 237/1993, art. 1 comma 1-*bis*;

Vista la circolare n. 17 del 14 luglio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 1994, con

la quale sono state fissate le modalità di presentazione delle istanze da parte di soci, di curatori fallimentari, commissari liquidatori e presidenti dei collegi sindacali;

Visto il decreto ministeriale n. 83667 del 2 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 238 dell'11 ottobre 1995, con il quale sono stati approvati i risultati dell'istruttoria svolta sulle istanze presentate ai sensi della citata legge n. 237/1993 art. 1, comma 1-*bis*, e riportati nell'elaborato datato 30 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale del 18 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*- serie generale - n. 1 del 2 gennaio 1996, con il quale è stato approvato un nuovo elaborato datato 30 novembre 1995 in sostituzione di quello allegato al decreto ministeriale 2 ottobre 1995, n. 83667;

Visto il decreto ministeriale in data 15 ottobre 1996, n. 81168, con il quale è stata sospesa l'esecuzione dei citati decreti ministeriali nei confronti, tra gli altri, della cooperativa Associazione produttori abruzzesi, a seguito dell'ordinanza del T.A.R. del Lazio del 10 gennaio 1996, su ricorso di Di Mattia Ennio, che ha presentato istanza tramite il socio fidejussore in solido Viola Tonio;

Preso atto che tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con sentenza n. 606 del 7 aprile 1999, ha accolto il ricorso presentato da Di Mattia Ennio contro il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ora Ministero per le politiche agricole e forestali, annullando il decreto ministeriale 2 ottobre 1995, nella parte in cui la cooperativa A.P.A. è stata esclusa dai benefici di cui alla legge n. 237/1993, art. 1, comma 1-*bis;*

Considerato che dalla sentenza emerge che è stato riscontrato dal T.A.R. Lazio la natura agricola della cooperativa Associazione produttori abruzzesi e che quindi occorre dare esecuzione alla sentenza, rimandendo impregiudicato il diritto dell'amministrazione di proporre ricorso al Consiglio di Stato;

Considerata la necessità di inserire le garanzie prestate da Di Mattia Ennio in solido con Viola Tonio ed altri nell'elenco n. 1 delle garanzie ammissibili, allegato al decreto ministeriale 18 dicembre 1995;

Esaminata nel merito l'istanza presentata dal signor Viola Tonio, socio della cooperativa A.P.A.;

Decreta:

Art. 1.

Le garanzie prestate dal socio Viola Tonio a favore della cooperativa Associazione produttori abruzzesi, con sede in Raiano (L'Aquila) sono inserite nell'elenco n. 1 allegato al decreto ministeriale 18 dicembre 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1996 nelle posizioni identificate con le classi dal n. 530 al n. 541, come di seguito specificato.

Art. 2.

Dopo il n. 529 del citato elenco, dal n. 530 al n. 541, si inseriscono, con i dati sotto riportati le seguenti garanzie rilasciate dal socio Viola Tonio a favore della cooperativa A.P.A.:

Classe	Prot.	Socio	Creditore
530	88022	Viola	Banco di Napoli
531	»	»	»
532	»	»	»
533	»	»	»
534	»	»	»
535	»	»	»
536	»	»	Banca Nazionale del Lavoro
537	»	»	Cassa di Risparmio
538	»	»	Credito Cooperativo
539	»	»	Soc. SCAM S.p.a.
540	»	»	Soc. Agricola

Art. 3.

In conseguenza delle modifiche di cui all'art. 1 la garanzia prestata da Gandolfo socio della cooperativa Nupral Export verso il Credito Italiano assume la posizione n. 542 del citato elenco n. 1 e conseguentemente si modificano tutte le posizioni successive.

Roma, 18 gennaio 2000

Il direttore generale: DI SALVO

00A1008

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 26 gennaio 2000.

Individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva n. 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, ed in particolare l'art. 3, comma 11, concernente gli oneri generali afferenti al sistema elettrico;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità;

Vista la direttiva n. 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 ed in particolare l'art. 24, che valuta la possibilità dell'esistenza di

impegni o garanzie di gestione, accordati prima dell'entrata in vigore della direttiva, che possono non essere adempiuti dalle imprese del settore elettrico a causa delle disposizioni della direttiva medesima;

Viste le decisioni della Commissione europea dell'8 luglio 1999 (C 1999 1551 fin.) adottate ai sensi dell'art. 24 della direttiva europea n. 96/92/CE con cui la medesima Commissione ha affermato che le misure di sostegno finanziario per la copertura dei cosiddetti costi non recuperabili vanno analizzate nell'ambito delle disposizioni del Trattato istitutivo delle Comunità europee in materia di aiuti di Stato;

Visto il documento «Metodologia per l'analisi degli aiuti di Stato connessi ai cosiddetti costi non recuperabili» predisposto dalla Direzione generale IV della Commissione europea per la riunione multilaterale con gli Stati membri sugli aiuti di Stato tenutasi a Bruxelles il 14 giugno 1999, nel quale vengono proposti criteri di ammissibilità dei costi non recuperabili al fine del riconoscimento di aiuti da parte degli Stati membri;

Vista la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 20 settembre 1999, n. 138/99 concernente la «Proposta al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia di individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico, di cui all'art. 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79», come integrata dalla delibera n. 192/99 del 22 dicembre 1999;

Considerato che, rispetto a tale proposta, è necessario evitare che gli oneri generali afferenti al sistema elettrico possano determinare rallentamenti del processo di totale liberalizzazione dell'attività di produzione dell'energia elettrica, limitando nel tempo la compensazione della maggiore valorizzazione di cui gode l'energia idroelettrica nel nuovo mercato liberalizzato ed evitando penalizzazioni per la cessione di impianti prevista all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

Considerata l'opportunità di definire misure di sostegno finanziario per la copertura dei cosiddetti costi non recuperabili, peraltro applicabili solo dopo positiva analisi di conformità nell'ambito delle disposizioni del Trattato istitutivo delle Comunità europee in materia di aiuti di Stato;

Ritenuto opportuno rimandare a successivi decreti la definizione puntuale e la quantificazione degli ulteriori oneri generali afferenti al sistema elettrico;

Decreta:

Titolo I

GENERALITÀ

Art. 1.
Definizioni

1. Agli effetti del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nonché quelle di cui ai seguenti commi.

2. Per imprese produttrici-distributrici si intendono le imprese che, alla data del 19 febbraio 1997, svolgevano il servizio di distribuzione, producendo in proprio, in tutto o in parte, l'energia elettrica distribuita.

3. Per impianti già realizzati si intendono gli impianti di generazione dell'energia elettrica che, alla data del 19 febbraio 1997, erano già entrati in esercizio o quelli per i quali, alla medesima data, erano state assunte obbligazioni contrattuali relativamente alla maggior parte, in valore, dei costi di costruzione.

Art. 2.
Individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico

1. Ai fini del presente decreto, costituiscono oneri generali afferenti al sistema elettrico:

a) la reintegrazione alle imprese produttrici-distributrici, in applicazione dei criteri definiti nel presente decreto, della quota non recuperabile, a seguito dell'attuazione della direttiva europea n. 96/92/CE, dei costi sostenuti per l'attività di generazione di energia elettrica;

b) la compensazione della maggiore valorizzazione, derivante dall'attuazione della direttiva europea n. 96/92/CE, dell'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici e geotermoelettrici che, alla data del 19 febbraio 1997, erano di proprietà o nella disponibilità delle imprese produttrici-distributrici;

c) i costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare e alle attività connesse e conseguenti;

d) i costi relativi all'attività di ricerca e sviluppo finalizzata all'innovazione tecnologica di interesse generale per il sistema elettrico;

e) l'applicazione di condizioni tariffarie favorevoli per le forniture di energia elettrica previste dalle disposizioni richiamate nell'art. 2, comma 2.4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 70/97 e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995.

Titolo II

ONERI CONSEGUENTI ALL'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 96/92/CE

Art. 3.
Definizione degli oneri

1. Con riferimento all'art. 2, comma 1, lettera *a),* è inclusa tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, con le modalità specificate all'art. 5, unicamente:

a) la reintegrazione, per un periodo di sette anni a partire dal giorno 1° gennaio 2000, dei costi derivanti da obblighi contrattuali ed investimenti, associati ad impianti di produzione di energia elettrica e che non possono essere recuperati a causa dell'entrata in vigore della direttiva europea n. 96/92/CE, a condizione che trovino giustificazione di opportunità economica nel momento e nel contesto in cui furono assunti, o che

comunque siano stati imposti all'impresa produttrice-distributrice da atti legislativi o di programmazione nazionale;

b) la reintegrazione, per un periodo di dieci anni a partire dal giorno 1° gennaio 2000, dei maggiori costi derivanti dalla forzata rilocalizzazione all'estero delle attività di scarico a terra e rigassificazione del gas naturale importato dall'ENEL S.p.a. dalla Nigeria in base agli impegni contrattuali assunti anteriormente alla data del 19 febbraio 1997 e che non possono essere recuperati a causa dell'entrata in vigore della direttiva europea n. 96/92/CE.

2. Con riferimento all'art. 2, comma 1, lettera *a),* non è inclusa tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico la reintegrazione dei costi non recuperabili relativi agli impianti di generazione delle imprese produttrici--distributrici, qualora all'energia elettrica da questi prodotta siano o siano stati riconosciuti contributi ai sensi dei provvedimenti del Comitato interministeriale dei prezzi 12 luglio 1989, n. 15, 14 novembre 1990, n. 34 e 29 aprile 1992, n. 6 e loro successive modificazioni e integrazioni.

3. Con riferimento all'art. 2, comma 1, lettera *b)* è recuperata, al fine di compensare anche solo parzialmente gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, per un periodo di sette anni a partire dal giorno 1° gennaio 2000 e con le modalità specificate all'art. 5, esclusivamente la maggiore valorizzazione dell'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici e geotermoelettrici non ammessa a contribuzione ai sensi dei provvedimenti del Comitato interministeriale dei prezzi 12 luglio 1989, n. 15, 14 novembre 1990, n. 34, e 29 aprile 1992, n. 6, e successive modificazioni e integrazioni. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli impianti di potenza nominale non superiore a 3 MW e a quelli idroelettrici di pompaggio.

Art. 4.

Criteri di ammissibilità dei costi non recuperabili

1. Agli effetti del presente decreto si applicano, al fine della valutazione dell'ammissibilità dei costi di cui all'art. 3, comma 1, i seguenti criteri:

a) gli obblighi contrattuali e gli investimenti devono essere stati rispettivamente assunti e realizzati anteriormente al 19 febbraio 1997, data di entrata in vigore della direttiva n. 96/92/CE;

b) gli impianti di produzione di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a),* devono essere localizzati sul territorio nazionale e di proprietà, alla data del 19 febbraio 1997, di imprese produttrici-distributrici;

c) qualora un'impresa abbia la possibilità di revocare con un pagamento detti obblighi, ovvero di modificarli, se ne deve tenere conto all'atto della determinazione dei costi associati;

d) affinché gli obblighi e gli investimenti di cui all'articolo 3, comma 1, determinino costi non recuperabili, deve potersi stabilire un nesso di causa ed effetto tra l'applicazione della direttiva n. 96/92/CE e le difficoltà per le imprese interessate ad adempiere agli obblighi in questione e a recuperare gli investimenti realizzati;

e) non sono considerati ammissibili i costi relativi ad obblighi contrattuali ed investimenti che vincolino tra di loro imprese appartenenti ad uno stesso gruppo;

f) gli obblighi e gli investimenti citati debbono dar luogo, in linea di principio, ad un onere per le imprese interessate, tale che, in assenza di aiuto o di misure transitorie, la redditività delle imprese potrebbe risultare penalizzata; l'effetto degli obblighi e degli investimenti citati è valutato a livello di bilancio consolidato;

2. Entro il 31 dicembre 2010, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, può rideterminare i maggiori costi di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b)* ai fini della loro ulteriore ammissibilità a reintegrazione, anche sulla base di eventuali realizzazioni in Italia di nuove infrastrutture o di interventi di potenziamento di infrastrutture esistenti di rigassificazione di gas naturale.

Art. 5.

Quantificazione degli oneri e modalità di reintegrazione e compensazione

1. La quantificazione dei costi di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a),* viene effettuata annualmente a consuntivo, per ciascun impianto di generazione delle imprese produttrici-distributrici ed ove sussistano le condizioni di ammissibilità specificate all'art. 4, con la seguente formula:

$$CNR = RR - \Sigma_{J=1,\dots,6} V_J * E_J$$

dove:

a) CNR rappresenta l'ammontare dei costi che non può essere recuperato;

b) RR rappresenta il livello dei ricavi riconosciuti per la copertura dei costi fissi dell'impianto, come determinato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con provvedimento da adottarsi entro il 30 giugno 2000, secondo quanto previsto al comma 3;

c) V_J rappresenta la quota della valorizzazione dell'energia elettrica prodotta dall'impianto destinabile alla copertura dei costi fissi di produzione, nel bimestre J dell'anno, determinata secondo quanto previsto al comma 4;

d) E_J rappresenta il livello di produzione di energia elettrica di riferimento per l'impianto, nel bimestre J dell'anno, come definito al comma 7;

e) Con J=1,...,6 sono indicati i sei bimestri dell'anno;

2. La quantificazione dei costi di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b),* viene effettuata annualmente a consuntivo con la seguente formula:

$$CNR=CR*G$$

dove:

a) CNR rappresenta costi che non possono essere recuperati;

b) CR rappresenta i maggiori costi unitari di importazione del gas naturale dalla Nigeria conseguenti alla forzata rilocalizzazione delle attività di scarico a terra e rigassificazione, come definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con provvedimento da adottarsi entro il 30 giugno 2000;

c) G rappresenta la quantità di gas naturale importato nell'anno dalla Nigeria, sulla base di impegni contrattuali assunti anteriormente al 19 febbraio 1997.

3. Ai fini della determinazione, per ciascun impianto di generazione, del livello RR dei ricavi riconosciuti per la copertura dei costi fissi di produzione di cui al comma 1, lettera *b),* l'Autorità considera:

a) i costi operativi dell'impianto, ivi inclusi gli ammortamenti calcolati sulla base di aliquote economico-tecniche;

b) una congrua remunerazione sulla quota del capitale investito attribuibile all'impianto;

c) la quota di eventuali costi comuni attribuibile all'impianto.

Per la determinazione dei valori assunti dai parametri di cui alle lettere *a), b),* e *c)* si utilizzano le stesse metodologie definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas per la determinazione dei prezzi di riferimento utilizzati nella definizione dei livelli tariffari.

4. La quota della valorizzazione dell'energia elettrica prodotta dall'impianto destinabile alla copertura dei costi fissi V_J di cui al comma 1, lettera *c),* viene determinata, per ciascun bimestre, come differenza tra la valorizzazione dell'energia elettrica all'ingrosso per l'impresa produttrice-distributrice, determinata secondo quanto previsto al comma 5, ed i costi unitari variabili riconosciuti per l'impianto, come determinati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

5. La valorizzazione dell'energia elettrica all'ingrosso per l'impresa produttrice-distributrice è ottenuta, in ciascun bimestre, come valore medio ponderato dei prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica ceduta sul mercato nazionale nei diversi periodi di tempo del bimestre rilevanti ai fini della formazione dei prezzi, utilizzando come pesi le quantità di energia elettrica ceduta dalla medesima impresa nei suddetti periodi.

6. Salvo quanto previsto all'art. 12, il prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica ceduta sul mercato nazionale è determinato con riferimento ai prezzi prevalenti nel sistema delle offerte, di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99, e nei contratti bilaterali di cui all'art. 6 dello stesso decreto legislativo, secondo modalità fissate dall'Autorità con successivo provvedimento.

7. Ai soli fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 4, con proprio provvedimento l'Autorità stabilisce per ciascuna impresa produttrice-distributrice, entro il 30 novembre di ogni anno, a valere per l'anno successivo, un valore minimo, calcolato facendo riferimento ad una remunerazione equa di un nuovo operatore dotato di un parco di produzione efficiente da utilizzarsi in luogo del valore medio ponderato di cui al comma 5, per la valorizzazione dell'energia elettrica all'ingrosso, qualora tale valore medio ponderato risulti, in un bimestre, inferiore al suddetto valore minimo. Tale valore minimo, per la parte riferita alla sola copertura dei costi di combustibile, può essere aggiornato nel corso dell'anno dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas in relazione all'andamento di tali costi.

8. Il livello di produzione di energia elettrica di riferimento, di cui al comma 1, lettera *d),* è pari, per ciascun impianto di generazione ed in ciascun bimestre, al prodotto tra il livello della producibilità convenzionale dell'impianto, fissato dall'Autorità con separato provvedimento da adottarsi entro il 30 giugno 2000, ed il minor valore tra 1 ed il rapporto D definito come:

$$D=P/M$$

dove:

a) P rappresenta il totale, per l'impresa produttrice-distributrice, dell'energia elettrica prodotta, al netto dei consumi di centrale, importata e acquistata da soggetti terzi nazionali, ad eccezione dell'energia elettrica importata sulla base di impegni contrattuali assunti anteriormente al 19 febbraio 1997, nonché dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, terzo periodo, del decreto legislativo n. 79/1999;

b) M rappresenta la somma della producibilità convenzionale di tutti gli impianti nella disponibilità dell'impresa produttrice-distributrice di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a).*

9. La maggiore valorizzazione da recuperare nel periodo di cui all'art. 3, comma 3 è pari, per l'anno 2000, al costo unitario variabile riconosciuto dell'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali, di cui all'art. 6, comma 6.5, della deliberazione dell'Autorità n. 70/97, e, negli anni successivi, per ciascun impianto e in ciascun bimestre, ad una quota della differenza tra il valore medio ponderato dei prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica ceduta sul mercato nazionale nei diversi periodi di tempo del bimestre, utilizzando come pesi le quantità di energia elettrica prodotta dall'impianto nei diversi periodi di tempo del bimestre, e i costi fissi medi unitari dell'impianto, come determinati annualmente, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, dall'Autorità. Detta quota è pari al 75% per gli anni 2001 e 2002, al 50% per gli anni 2003 e 2004, ed al 25% per gli anni 2005 e 2006. Oltre tale data tale quota è pari a zero.

10. L'ammontare complessivo dei costi non recuperabili riconosciuti ai fini della reintegrazione a ciascuna impresa produttrice-distributrice è ottenuto come

somma algebrica dei costi non recuperabili CNR, di cui ai commi 1 e 2. Qualora il suddetto ammontare complessivo risulti, in un anno, negativo, lo stesso ammontare viene portato in deduzione dei costi non recuperabili quantificati a favore della medesima impresa nell'anno successivo.

Art. 6.

Trasferibilità dei costi non recuperabili in caso di cessione di impianti

1. Quanto disposto all'art. 5, comma 9, si applica anche nel caso di trasferimento della proprietà o della disponibilità degli impianti ivi considerati.

2. Nel caso di cessione degli impianti e degli impegni contrattuali di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a),* il cessionario subentra nei diritti ed oneri previsti nel presente titolo.

Art. 7.

Ammontare massimo degli oneri

1. L'ammontare massimo degli oneri generali di cui all'art. 5, commi 1 e 2 presente titolo è fissato complessivamente in quindicimila miliardi di lire italiane. Qualora le richieste ammissibili di reintegrazione, ad un certo anno, risultino superiori alla disponibilità residua sull'ammontare fissato, quest'ultima sarà ripartita tra gli aventi diritto proporzionalmente alle rispettive richieste ammissibili.

Titolo III

ONERI CONSEGUENTI ALLO SMANTELLAMENTO DELLE CENTRALI ELETTRONUCLEARI ED ALLA CHIUSURA DEL CICLO DEL COMBUSTIBILE

Art. 8.

Definizione degli oneri

1. Sono inclusi tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico i costi derivanti dalle attività di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c),* qualora tali attività:

a) siano svolte dalla società SoGIN - Società Gestione Impianti Nucleari S.p.a. - anche in consorzio con enti pubblici o altre società che, se a presenza pubblica, possono anche acquisirne la titolarità;

b) attengano a beni e rapporti giuridici conferiti alla Società SoGIN S.p.a. al momento della sua costituzione;

c) siano esclusivamente finalizzate:

i) al mantenimento in custodia protettiva con sicurezza passiva, fino all'avvio dell'attività di smantellamento, delle centrali elettronucleari di Caorso, Foce Verde, Garigliano e Trino Vercellese 1;

ii) al completamento dei lavori di smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse di Caorso, Foce Verde, Trino Vercellese 1 e Garigliano, con conseguente rilascio del sito senza nessun vincolo di natura radiologica;

iii) allo smantellamento degli impianti di produzione del combustibile nucleare e di ricerca del ciclo del combustibile nucleare di proprietà dell'Ente per le Nuove Tecnologie l'Energia e l'Ambiente e sue società partecipate;

iv) allo stoccaggio in sito provvisorio, al condizionamento ed all'eventuale riprocessamento del combustibile nucleare irraggiato delle centrali elettronucleari di Caorso, Foce Verde, Trino Vercellese 1 e Garigliano, nonché al successivo invio dello stesso combustibile nucleare irraggiato e di rifiuti e materiali radioattivi presso il deposito nazionale di stoccaggio di lungo termine ed alla loro conservazione presso lo stesso deposito, o, in alternativa, all'invio e conservazione del combustibile nucleare irraggiato, di rifiuti e materiali radioattivi presso altri sistemi di stoccaggio di lungo termine equivalenti.

Art. 9.

Quantificazione degli oneri

1. La società SoGIN inoltra, entro il 30 settembre di ogni anno, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, un dettagliato programma di tutte le attività di cui all'art. 8, anche se svolte da altri soggetti, su un orizzonte anche pluriennale, con il preventivo dei relativi costi.

2. Entro il 31 dicembre 2000, e successivamente ogni tre anni, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ridetermina gli oneri di cui all'art. 8 ed aggiorna l'onere annuale, sulla base del programma di cui al comma 1 e tenendo conto di criteri di efficienza economica nello svolgimento delle attività previste al medesimo articolo, nonché degli oneri già reintegrati sulla base di quanto disposto dai provvedimenti in materia del Comitato interministeriale dei prezzi, come modificati dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 12 giugno 1998, n. 58/98, e di quanto previsto dall'art. 5 della deliberazione della medesima Autorità 22 dicembre 1998, n. 161/98. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas comunica al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica le proprie determinazioni in merito, che divengono operative sessanta giorni dopo la comunicazione, salvo diverse indicazioni dei Ministri medesimi.

Titolo IV

ONERI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO DI INTERESSE GENERALE PER IL SISTEMA ELETTRICO

Art. 10.

Definizione degli oneri

1. I costi relativi alle attività di ricerca e sviluppo finalizzate all'innovazione tecnica e tecnologica di interesse generale per il settore elettrico, di cui all'art. 2, comma 1, lettera *d),* costituiscono onere generate affe-

rente al sistema elettrico ai sensi dell'art. 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, qualora tali attività:

a) siano attinenti al settore elettrico, riguardando una o più delle attività di produzione, trasmissione, dispacciamento e distribuzione dell'energia elettrica, o ad aspetti anche appartenenti ad altri settori ma collegati alle suddette attività;

b) si riferiscano in generale a risultati e soluzioni che trovino utilizzo in una prospettiva di lungo termine ed abbiano carattere generale per il sistema elettrico nazionale;

c) abbiano natura applicativa, riguardando in particolare aspetti metodologici, tecnici e tecnologici, e, di norma, non siano limitate a sole ricerche di base, pur potendosi avvalere degli sviluppi raggiunti da queste ultime;

d) non si configurino come servizi prestati alle aziende e non siano in alcun modo sostitutive di attività direttamente svolte dai singoli soggetti operanti nel settore dell'energia elettrica nell'ambito della loro gestione caratteristica di impresa.

2. Le attività di ricerca di cui al precedente comma 1 possono:

a) essere a totale beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale; in tal caso i risultati non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza;

b) in alternativa a quanto previsto alla lettera *a),* essere a beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale e contestualmente di interesse specifico di soggetti operanti nel settore dell'energia elettrica nazionale o internazionale; in tal caso i risultati formano oggetto di diritti di privativa e possono essere utilizzati per lo sviluppo di servizi o di prodotti industriali, con connessi vincoli di segreto o di riservatezza. I soggetti utilizzatori sono tenuti al pagamento, a favore del Fondo di cui all'art. 11, di un diritto il cui ammontare, unitamente alle eventuali condizioni per l'utilizzo dei suddetti risultati, è determinato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di intesa con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

c) essere in parte finanziate anche attraverso fondi e meccanismi diversi da quelli previsti all'art. 11 ed essere svolte da soggetti nazionali anche in collaborazione tra di loro e con soggetti appartenenti ad altri Stati, con particolare, ma non esclusivo, riferimento agli Stati membri dell'Unione europea.

Art. 11.

Fondo per la ricerca

1. I costi delle attività di cui all'art. 10 sono coperti attraverso stanziamenti a carico di un Fondo per il finanziamento dell'attività di ricerca istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico ed alimentato dal gettito di una componente della tariffa del servizio di distribuzione dell'energia elettrica ai clienti finali nel mercato vincolato e da una maggiorazione del corrispettivo per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale. L'ammontare del gettito da destinare al Fondo per il finanziamento dell'attività di ricerca viene fissato, per ogni anno, dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas entro il 31 agosto dell'anno precedente, in misura comunque non superiore all'equivalente di 1 lira per kWh consumato dai clienti finali, come definiti dall'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas comunica al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica le proprie determinazioni in merito, che divengono operative sessanta giorni dopo la comunicazione, salvo diverse indicazioni dei Ministri medesimi.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro il 30 giugno 2000 definisce modalità per la selezione dei progetti di ricerca da ammettere all'erogazione degli stanziamenti di cui al comma 1 e per il controllo dello stato di avanzamento e dei risultati dei progetti ammessi, nonché criteri per l'organizzazione strutturale della ricerca di sistema al fine di garantirne l'aderenza alle finalità di cui all'art. 10.

3. La Cassa conguaglio per il settore elettrico liquida i finanziamenti alle attività di ricerca sulla base degli esiti delle attività di selezione e controllo di cui al comma 2.

Titolo V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 12.

Prezzo all'ingrosso dell'energia

1. In via transitoria, fino a quando non avrà raggiunto piena operatività il sistema delle offerte, di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999, il prezzo all'ingrosso dell'energia elettricaceduta sul mercato nazionale, ai fini dell'art. 5, commi 6 e 9, è individuato dall'Autorità tenendo conto anche del prezzo medio dell'energia elettrica nei contratti bilaterali.

Art. 13.

Continuità delle attività di cui ai titoli III e IV

1. Fino alla rideterminazione di cui all'art. 9, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede alla quantificazione degli importi relativi ai costi di cui al titolo III, da coprire annualmente attraverso l'adeguamento del corrispettivo di cui all'art. 3, comma 10, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, facendo riferimento ai costi della gestione corrente delle attività stesse, in misura comunque non superiore all'equivalente di lire 0,6 per kWh consumato dai clienti finali, come definiti dall'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. L'Autorità provvede altresì con modalità analoghe a coprire i costi delle attività di cui all'art. 8, comma 1, lettera *c),* punto iii), ove si attivino specifici consorzi con la società SoGIN, finalizzati a tali attività.

2. Per l'anno 2000 l'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede alla fissazione in via temporanea dell'ammontare del fabbisogno del Fondo per il finanziamento dell'attività di ricerca di cui all'art. 11, da coprire attraverso una componente della tariffa del servizio di distribuzione dell'energia elettrica ai clienti finali nel mercato vincolato e l'adeguamento del corrispettivo per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale, in misura comunque non superiore all'equivalente di lire 0,5 per kWh consumato dai clienti finali, come definiti dall'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Sino al 30 giugno 2000 le risorse del Fondo per il finanziamento dell'attività di ricerca vengono interamente assegnate alla società CESI S.p.A.

Art. 14.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2000

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
LETTA

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
AMATO

00A1005

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 13 ottobre 1999.

Istituzione del biglietto d'ingresso al Museo nazionale d'arte moderna e medioevale della Basilicata di Matera.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER I BENI AMBIENTALI ARCHITETTONICI, ARTISTICI E STORICI

Vista la legge 25 marzo 1997, n. 78;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1998;

Vista la nota n. 3678 del 14 settembre 1999 con la quale la Soprintendenza per i beni artistici e storici di Matera ha proposto l'istituzione del biglietto per l'ingresso nel Museo nazionale d'arte moderna e medioevale della Basilicata in Matera, la cui apertura al pubblico è stata inaugurata il 15 luglio 1999;

Considerata la opportunità di accogliere la richiesta del competente Soprintendente, sentito il parere favorevole del comitato biglietti ingresso Musei nella riunione del 4 ottobre 1999;

Decreta:

È istituito il biglietto di L. 4.000 (euro 2,07) per l'ingresso nel Museo nazionale d'arte moderna e medioevale della Basilicata, di Matera.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione degli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 1999

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1999
Registro n. 2 Beni e attività culturali, foglio n. 22

00A0976

DECRETO 13 ottobre 1999.

Determinazione per fasce orarie del biglietto d'ingresso alla Pinacoteca nazionale di Siena.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER I BENI AMBIENTALI ARCHITETTONICI, ARTISTICI E STORICI

Vista la legge 25 marzo 1997, n. 78;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1998;

Vista la nota n. 5069 del 28 settembre 1999 con la quale la Soprintendenza per i beni artistici e storici di Siena ha proposto la riduzione del biglietto d'ingresso alla Pinacoteca nazionale dalle attuali L. 8.000 a L. 4.000, nella fascia oraria dalle 14,30 alle 19, con una visita ridotta, ma che salvaguarda la fruizione delle opere maggiormente rappresentative della Pinacoteca:

Considerate le valutazioni addotte dal Soprintendente competente in ordine alla carenza di personale che non consente attualmente la piena fruizione del Museo e delle difficoltà costituite dal percorso di visita ad orario prestabilito finora attuato dalla Pinacoteca, non sempre accolto favorevolmente dai visitatori;

Sentito il comitato nella riunione del 4 ottobre 1999, che ha espresso parere favorevole alla suddetta proposta di differenziare il prezzo del biglietto, mantenendo quello di L. 8.000 in orario antimeridiano e di L. 4.000 dopo le ore 14,30;

Decreta:

Il biglietto per l'ingresso nella Pinacoteca nazionale di Siena è fissato in L. 8.000 (euro 4,13) nella fascia oraria 8-14 ed in L. 4.000 (euro 2,07) nella fascia oraria 14,30-19.

La suddetta differenziazione di prezzo permarrà fino a quando le esigenze organizzative dell'Istituto non consentiranno la piena fruizione delle sale espositive del Museo nell'intero arco di tempo di apertura al pubblico.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione degli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 1999

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1999
Registro n. 2 Beni e attività culturali, foglio n. 23

00A0977

DECRETO 13 ottobre 1999.

Emissione di un biglietto cumulativo per l'ingresso al Museo degli argenti, al Giardino di Boboli e al Museo delle porcellane di Firenze.

IL DIRETTORE GENERALE

DELL'UFFICIO CENTRALE PER I BENI AMBIENTALI ARCHITETTONICI, ARTISTICI E STORICI

Vista la legge 25 marzo 1997, n. 78;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1998;

Vista la nota n. 13995 del 9 agosto 1999 con la quale la Soprintendenza per i beni artistici e storici di Firenze ha proposto l'introduzione, a titolo sperimentale per un anno, di un biglietto cumulativo per l'ingresso nel Museo degli argenti, nel Giardino di Boboli e nel Museo delle porcellane, data la tipologia delle raccolte esposte che giustifica la realizzazione di un itinerario tematico con apposito biglietto d'ingresso;

Considerata l'opportunità di aderire alla proposta della competente Soprintendenza, istituendo il biglietto di cui sopra con importo di L. 6.000 e con validità per 3 giorni;

Sentito il parere favorevole del comitato biglietti ingresso Musei nella riunone del 4 ottobre 1999;

Decreta:

È autorizzata l'emissione a titolo sperimentale per un anno di un biglietto cumulativo di L. 6.000 (euro 3,10) e con validità per tre giorni per l'ingresso nel Museo degli argenti, nel Giardino di Boboli e nel Museo delle porcellane.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione degli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 1999

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1999
Registro n. 2 Beni e attività culturali, foglio n. 25

00A0979

DECRETO 13 ottobre 1999.

Emissione di un biglietto cumulativo per l'ingresso al Museo di San Martino e alla Piazza d'armi di Castel Sant'Elmo di Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE

DELL'UFFICIO CENTRALE PER I BENI AMBIENTALI ARCHITETTONICI, ARTISTICI E STORICI

Vista la legge 25 marzo 1997, n. 78;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1998;

Vista la nota n. 18062 del 15 settembre 1999, con la quale la Soprintendenza per i beni artistici e storici di Napoli ha comunicato i prezzi dei biglietti d'ingresso nel Museo di San Martino e nel complesso monumentale di Castel Sant'Elmo in Napoli rispettivamente di L. 8.000 e di L. 4.000, in considerazione dei lavori di restauro che attualmente interessano entrambi gli istituti, limitandone la fruzione;

Considerate condivisibile introdurre un biglietto cumulativo di L. 6.000 per la visita del Museo di San Martino e del Castel Sant'Elmo, nonché di L. 2.000 per la visita della sola Piazza d'armi di Castel Sant'Elmo;

Sentito il parere favorevole del comitato biglietti ingresso Musei nella riunone del 4 ottobre 1999;

Decreta:

È autorizzata l'emissione di un biglietto cumulativo di L. 6.000 (euro 3,10) per la visita del Museo di San Martino e della Piazza d'armi di Castel Sant'Elmo in Napoli, fino al completamento dei lavori di restauro e comunque non oltre il 31 marzo 2000.

È inoltre autorizzata la riduzione del biglietto a L. 2.000 (euro 1,03) per l'ingresso nella sola Piazza d'armi di Castel Sant'Elmo, fino al completamento dei lavori di restauro all'interno del complesso monumentale.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione degli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 1999

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1999
Registro n. 2 Beni e attività culturali, foglio n. 26

00A0980

DECRETO 13 ottobre 1999.

Emissione di un biglietto integrato per la visita della Galleria Palatina di Firenze, in occasione della mostra dedicata a «Edward Munch nella Galleria nazionale di Oslo».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER I BENI AMBIENTALI ARCHITETTONICI, ARTISTICI E STORICI

Vista la legge 25 marzo 1997, n. 78;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1998;

Vista la nota n. 13969 del 7 agosto 1999, con la quale la Soprintendenza per i beni artistici e storici di Firenze ha proposto l'introduzione di un biglietto integrato della Galleria Palatina in occasione della realizzazione della mostra dedidata a «Edward Munch nella Galleria nazionale di Oslo» che avrà luogo nel periodo 29 ottobre 1999-13 febbraio 2000:

Considerate l'opportunità di emettere un biglietto integrato di L. 14.000 (intero) e di L. 7.000 a favore dei giovani fino a compimento del ventiseiesimo anno, nelle ultime 3 ore di apertura della Galleria, festivi esclusi, preso atto del piano economico sotteso alla realizzazione della mostra stessa;

Sentito il parere favorevole del comitato biglietti ingresso musei nella riunone del 4 ottobre 1999;

Decreta:

È autorizzata l'emissione di un biglietto integrato di L. 14.000 (euro 7,23), intero e di L. 7.000 (euro 3,61) a favore dei giovani fino a compimento del ventiseiesimo anno, nelle ultime 3 ore di apertura della Galleria, nel periodo 29 ottobre 1999-13 febbraio 2000 in occasione della Mostra «Edward Munch nella Galleria nazionale di Oslo».

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione della Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 1999

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1999
Registro n. 2 Beni e attività culturali, foglio n. 27

00A0981

DECRETO 13 ottobre 1999.

Aumento del biglietto d'ingresso al Museo e Galleria Borghese di Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER I BENI AMBIENTALI ARCHITETTONICI, ARTISTICI E STORICI

Vista la legge 25 marzo 1997, n. 78;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1998;

Vista la nota n. 13170 del 10 settembre 1999, con la quale la Soprintendenza per i beni artistici e storici di Roma ha proposto l'aumento del biglietto d'ingresso nel Museo e Galleria Borghese da L. 10.000 e L. 12.000;

Considerata la opportunità di accogliere la proposta del Soprintendente competente, sentito il parere favorevole del comitato biglietti ingresso musei nella riunone del 4 ottobre 1999;

Decreta:

Il biglietto d'ingresso nel Museo e Galleria Borghese è aumentato da L. 10.000 a L. 12.000 (euro 6,20).

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione degli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 1999

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1999
Registro n. 2 Beni e attività culturali, foglio n. 29

00A0982

DECRETO 3 novembre 1999.

Determinazione dei prezzi dei biglietti cumulativi per l'accesso ad alcuni siti archeologici e museali dipendenti della Soprintendenza archeologica di Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER I BENI AMBIENTALI ARCHITETTONICI, ARTISTICI E STORICI

Vista la legge 25 marzo 1997, n. 78;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1998;

Vista la nota n. 28059 del 20 ottobre 1999, con la quale la Soprintendenza archeologica di Roma propone l'istituzione di due tipologie di biglietti cumulativi al prezzo di L. 30.000 e di L. 15.000, con validità di cinque giorni, per l'ingresso nel Colosseo, Palatino, Terme di Carcalla e nelle sedi del Museo nazionale romano;

Sentito il parere del comitato biglietti ingresso musei nella riunione del 27 ottobre 1999, preso atto di quanto relazionato dalla Soprintendenza con la nota sopracitata;

Decreta:

I biglietti cumulativi con validità di cinque giorni per l'ingresso nelle sedi dipendenti della Soprintendenza archeologica di Roma di seguito elencate sono così determinati:

Colosseo, Palatino, Terme di Caracalla e sedi del Museo nazionale romano (Palazzo Altepms, Palazzo Massimo, Terme di Diocleziano e Cripta di Balbo): L. 30.000 (euro 15,49);

Museo nazionale romano (Palazzo Altemps, Palazzo Massimo, Terme di Diocleziano e Cripta di Balbo): L. 15.000 (euro 7,65).

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione degli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 1999

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1999
Registro n. 2 Beni e attività culturali, foglio n. 40

00A0983

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 3 novembre 1999.

Accertamento della condizione di ristrutturazione aziendale S.r.l. Nuova editoriale sportiva, in Torino, unità di Torino. (Decreto n. 27286).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visti i verbali datati 6 ottobre 1998 e 30 ottobre 1998, tra la ditta S.r.l. Nuova editoriale sportiva, e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori, presso le sedi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con i quali è stata rilevata l'esigenza di porre in essere interventi di ristrutturazione aziendale tramite il ricorso al trattamento di pensionamento anticipato;

Vista l'istanza della predetta società tendente ad ottenere l'accertamento della condizione di ristrutturazione aziendale finalizzata alla concessione del suddetto trattamento, per il periodo dal 12 ottobre 1998 all'11 ottobre 2000;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di accertare la condizione di ristrutturazione aziendale, della società in questione;

Decreta:

È accertata la condizione di ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 12 ottobre 1998 all'11 ottobre 2000 della ditta S.r.l. Nuova editoriale sportiva, sede in Torino, unità di Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 1999

p. *Il Ministro:* MORESE

00A0836

DECRETO 3 novembre 1999.

Approvazione del programma per riorganizzazione aziendale della S.r.l. Glaverbel Italy, in Cuneo, unità di Roccasecca. (Decreto n. 27287).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1° gennaio 1999 al 31 luglio 1999, dalla ditta S.r.l. Glaverbel Italy;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 1999, della ditta: S.r.l. Glaverbel Italy, sede in Cuneo, unità di Roccasecca (Frosinone).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 1999

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A0837

DECRETO 3 novembre 1999.

Approvazione del programma per crisi aziendale della S.p.a. Calzaturificio Monna Lisa, in Montegranaro, unità di Montegranaro. (Decreto n. 27288).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 21 aprile 1999 al 20 aprile 2000, dalla ditta S.p.a. Calzaturificio Monna Lisa;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 21 aprile 1999 al 20 aprile 2000, della ditta: S.p.a. Calzaturificio Monna Lisa, sede in Montegranaro (Ascoli Piceno), unità di Montegranano (Ascoli Piceno).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 1999

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A0838

DECRETO 3 novembre 1999.

Approvazione del programma per riorganizzazione aziendale della S.p.a. I.M. Intermetro, in Roma, unità di Roma. (Decreto n. 27289).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1° marzo 1999 al 28 febbraio 2000, dalla ditta S.p.a. I.M. Intermetro;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° marzo 1999 al 29 febbraio 2000, della ditta: S.p.a. I.M. Intermetro, sede in Roma, unità di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 1999

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A0839

DECRETO 3 novembre 1999.

Approvazione del programma per crisi aziendale della S.p.a. La Gidue, in Montirone, unità di Montirone. (Decreto n. 27290).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1° maggio 1999 al 30 aprile 2000, dalla ditta S.p.a. La Gidue;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1° maggio 1999 al 30 aprile 2000, della ditta: S.p.a. La Gidue, sede in Montirone (Brescia), unità di Montirone (Brescia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 1999

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A0840

DECRETO 3 novembre 1999.

Approvazione del programma per riorganizzazione aziendale della S.p.a. Vibram, in Albizzate, unità di Albizzate, Brebbia e Monvalle. (Decreto n. 27291).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 9 novembre 1998 all'8 maggio 2000, dalla ditta S.p.a. Vibram;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 9 novembre 1998 all'8 maggio 2000, della ditta: S.p.a. Vibram, sede in Albizzate (Varese), unità di Albizzate (Varese), Brebbia (Varese) e Monvalle (Varese).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 1999

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A0841

DECRETO 3 novembre 1999.

Approvazione del programma per riorganizzazione aziendale della S.p.a. Resine sintetiche Adamoli, in Carnago, unità di Carnago. (Decreto n. 27292).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 27 aprile 1999 al 26 aprile 2000, dalla ditta S.p.a. Resine sintetiche Adamoli;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 27 aprile 1999 al 26 aprile 2000, della ditta: S.p.a. Resine sintetiche Adamoli, sede in Carnago (Varese), unità di Carnago (Varese).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 1999

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A0842

DECRETO 3 novembre 1999.

Accertamento della condizione di cui all'art. 35, terzo comma, della legge n. 416/1981 nei confronti della S.r.l. On line system, in Ciampino, unità di Ciampino. (Decreto n. 27293).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto l'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il verbale del 18 marzo 1999, stipulato tra la ditta S.r.l. On line system, e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori, presso le sedi del Ministero del lavoro, e della previdenza sociale con il quale è stata rilevata l'esigenza di porre in essere interventi di risanamento per crisi aziendale tramite il ricorso ai trattamenti di C.I.G.S. e di pensionamento anticipato;

Vista l'istanza della predetta società tendente ad ottenere l'accertamento della condizione di cui all'art. 35, terzo comma, della legge n. 416/1981, finalizzata alla concessione dei suddetti trattamenti, per il periodo dal 22 marzo 1999 al 21 marzo 2001;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di accertare la condizine di cui all'art. 35, terzo comma, della legge n. 416/1981, della società in questione;

Decreta:

È accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, della legge n. 416/1981, relativamente al periodo dal 22 marzo 1999 al 21 marzo 2001 nei confronti della ditta: S.r.l. On line system, in Ciampino (Roma), unità di Ciampino (Roma).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 1999

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A0843

DECRETO 4 novembre 1999.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Apsia Med, in Reggio Calabria, unità di Reggio Calabria. (Decreto n. 27298).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare l'art. 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, in particolare l'art. 5, comma 8;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608 in particolare l'art. 4, comma 21, e l'art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto il decreto ministeriale del 24 dicembre 1996 con il quale sono stati ripartiti gli stanziamenti previsti per gli interventi di cui al citato art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto l'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393;

Visto l'art. 63 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Viste la deliberazione del C.I.P.E. - Comitato interministeriale per la programmazione economica del 26 gennaio 1996, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1996, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 62, con le quali sono stati dettati i criteri per l'applicazione dell'art. 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da ultimo reiterato dal decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 608/1996;

Viste le istanze presentate dalle società, di seguito elencate nel dispositivo, con le quali è stata richiesta la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, con decorrenza non successiva al 31 ottobre 1996, ai sensi della citata legge n. 608/1996, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i protocolli d'intesa o le intese di programma sulla reindustrializzazione stipulati dal Governo, con le regioni ovvero con le parti sociali, prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 510/1996 (3 ottobre 1996);

Visti i progetti di lavoro socialmente utile, approvati dalle competenti commissioni per l'impiego ovvero, anche in deroga all'art. 1, della legge n. 608/1996, elaborati dall'Agenzia per l'impiego e gestiti dalle aziende in questione;

Considerato che le unità produttive interessate al trattamento straordinario di integrazione salariale sono ubicate nelle aree ricomprese tra quelle di cui all'art. 1, della richiamata legge n. 236/1993;

Ritenuta la necessità di concedere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4, comma 21, e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135 dell'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 29 novembre 1996, con effetto dal 19 marzo 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti S.p.a. Apsia Med, con sede in Reggio Calabria, unità di Reggio Calabria, per un massimo di 56 dipendenti, per il periodo dal 14 aprile 1999 al 18 novembre 1999; con effetto dal 19 marzo 1996, un massimo di 27 dipendenti, per il periodo dal 1° marzo 1999 al 18 novembre 1999; con effetto dal 19 marzo 1996, per un massimo di 5 dipendenti, per il periodo dal 1° luglio 1999 al 18 novembre 1999; con effetto dal 19 marzo 1996, per un massimo di due dipendenti, per il periodo dal 9 aprile 1999 al 18 novembre 1999 e con effetto dal 19 marzo 1996, per un massimo di un dipendente, per il periodo dal 10 marzo 1999 al 18 novembre 1999.

Art. 2.

L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. 1, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori ai progetti dei lavori socialmente utili.

Art. 3.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 15 luglio 1998, come da protocollo dello stesso.

Art. 4.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata con il precedente art. 1, è ridotta del dieci per cento.

Art. 5.

La proroga del trattamento di cui all'art. 1 comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A0844

DECRETO 4 novembre 1999.

Proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Peyrani sud, in Taranto, unità di Taranto. (Decreto n. 27299).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. l-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 21 gennaio 1999 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della ditta S.p.a. Peyrani sud;

Visto il decreto ministeriale datato 22 gennaio 1999 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 2 gennaio 1998, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della suddetta ditta, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 gennaio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Peyrani sud, con sede in Taranto, unità di Taranto, (NID 9916TA0025), per un massimo di 27 unità lavorative, per il periodo dal 2 luglio 1999 al 1° gennaio 2000.

Istanza aziendale presentata il 3 agosto 1999 con decorrenza 2 luglio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A0845

DECRETO 4 novembre 1999.

Proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. ABB Servomotors, in Milano, unità di Asti - frazione st. Portacomaro. (Decreto n. 27300).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. l-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 5 agosto 1999 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della ditta S.r.l. ABB Servomotors;

Visto il decreto ministeriale datato 5 agosto 1999 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 4 gennaio 1999, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della suddetta ditta, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 5 agosto 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. ABB Servomotors, con sede in Milano, unità di Asti, frazione st. Portacomaro, (NID 9901TO0008), per un massimo di 40 unità lavorative, per il periodo dal 4 luglio 1999 al 30 gennaio 2000.

Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1999 con decorrenza 4 luglio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A0846

DECRETO 4 novembre 1999.

Corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Isotta Fraschini fabbrica automobili, in S. Ferdinando, unità di S. Ferdinando. (Decreto n. 27301).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Vista la sentenza n. 1072 del 21 luglio 1999 pronunciata dal tribunale di Palmi (Reggio Calabria), che ha dichiarato il fallimento della S.p.a. Isotta Fraschini fabbrica automobili;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 233/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoratori ad orario ridotto a decorrere dal 29 luglio 1999;

Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Isotta Fraschini fabbrica automobili, sede in S. Ferdinando (Reggio Calabria), unità di S. Ferdinando (Reggio Calabria) (NID 9918RC0018), per un massimo di 241 unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 29 luglio 1999 al 28 gennaio 2000.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento disposta con i precedente art. 1 è prorogata dal 29 gennaio 2000 al 28 luglio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale à autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A0847

DECRETO 4 novembre 1999.

Corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. E.T.S., in Firenze, unità di Cerese di Virgilio. (Decreto n. 27302).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. l-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 81, comma 10, della legge n. 448/1998;

Visto il decreto ministeriale datato 30 luglio 1999 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale aziendale della ditta S.p.a. E.T.S.;

Visto il decreto ministeriale datato 5 agosto 1999 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 18 gennaio 1999, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della suddetta ditta, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 30 luglio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. E.T.S., con sede in Firenze, unità di Cerese di Virgilio (Mantova) (NID 9903MN0019), per un massimo di 13 unità lavorative, per il periodo dal 23 agosto 1999 al 17 gennaio 2000.

Istanza aziendale presentata il 30 agosto 1999 con decorrenza 18 luglio 1999.

Art. 81, comma 10, legge n. 448/1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A0848

DECRETO 4 novembre 1999.

Proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. E.T.S., in Firenze, unità di Cremona. (Decreto n. 27303).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. l-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 81, comma 10, della legge n. 448/1998;

Visto il decreto ministeriale datato 30 luglio 1999 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale aziendale della ditta S.p.a. E.T.S.;

Visto il decreto ministeriale datato 5 agosto 1999 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 7 dicembre 1998, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della suddetta ditta, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 30 luglio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. E.T.S., con sede in Firenze, unità di Cremona (NID 9903CR0006), per un massimo di 13 unità lavorative, per il periodo dal 28 luglio 1999 al 6 dicembre 1999.

Istanza aziendale presentata il 3 agosto 1999 con decorrenza 7 giugno 1999.

Art. 81, comma 10, legge n. 448/1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A0849

DECRETO 4 novembre 1999.

Proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. E.T.S., in Firenze, unità di Fonte Vito. (Decreto n. 27304).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. l-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 30 luglio 1999 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale aziendale della ditta S.p.a. E.T.S.;

Visto il decreto ministeriale datato 5 agosto 1999 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 2 novembre 1998, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della suddetta ditta, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 30 luglio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. E.T.S., con sede in Firenze, unità di Fonte Vivo (Parma) (NID 9908PR0004), per un massimo di 22 unità lavorative, per il periodo dal 2 maggio 1999 al 1° novembre 1999.

Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1999 con decorrenza 2 maggio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A0850

DECRETO 4 novembre 1999.

Proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. E.T.S., in Firenze, unità di Casalnuovo. (Decreto n. 27305).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. l-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 81, comma 10, della legge n. 448/1998;

Visto il decreto ministeriale datato 30 luglio 1999 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della ditta S.p.a. E.T.S.;

Visto il decreto ministeriale datato 5 agosto 1999 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 14 settembre 1998, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della suddetta ditta, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 30 luglio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. E.T.S., con sede in Firenze, unità di Casalnuovo (Napoli) (NID 9915NA0025), per un massimo di 73 unità lavorative, per il periodo dal 30 aprile 1999 al 13 settembre 1999.

Istanza aziendale presentata il 6 maggio 1999 con decorrenza 14 marzo 1999.

Art. 81, comma 10, legge n. 448/1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A0851

DECRETO 4 novembre 1999.

Proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Tessile Castrovillari, in Castrovillari, unità di Castrovillari. (Decreto n. 27306).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 5 marzo 1999, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della ditta S.p.a. Gruppo Tessile Castrovillari;

Visto il decreto ministeriale datato 8 marzo 1999, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 10 agosto 1998, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della suddetta ditta, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Visto il decreto ministeriale del 17 maggio 1999 di proroga del trattamento in parola fino al 9 agosto 1999;

Consederato che l'azienda, con decreto del 19 marzo 1999 del tribunale di Castrovillari, è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo con cessione dei beni;

Ritenuto di annullare e sostituire il decreto ministeriale del 17 maggio 1999 per limitare il trattamento fino al 18 marzo 1999;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 5 marzo 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Tessile Castrovillari, con sede in Castrovillari (Cosenza), unità di Castrovillari (Cosenza) (NID 9918CS0008), per un massimo di 167 unità lavorative, per il periodo dal 10 febbraio 1999 al 18 marzo 1999.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1999, con decorrenza 10 febbraio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 17 maggio 1999, n. 26297.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A0852

DECRETO 4 novembre 1999.

Corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Tessile Castrovillari, in Castrovillari, unità di Castrovillari. (Decreto n. 27307).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 7, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236; .

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto n. 336 del 19 marzo 1999 emesso dal tribunale di Castrovillari (Cosenza) con il quale è stata dichiarata aperta la procedura di concordato preventivo cessio bonorum della S.p.a. Gruppo Tessile Castrovillari;

Vista l'istanza presentata dal commissario giudiziale della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 19 marzo 1999;

Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Tessile Castrovillari, sede in Castrovillari (Cosenza), unità in Castrovillari (Cosenza) (NID 9918CS0027), per un massimo di 140 unità lavorative è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 19 marzo 1999 al 18 settembre 1999.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dal 19 settembre 1999 al 18 marzo 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A0853

DECRETO 4 novembre 1999.

Corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Resine Sintetiche Adamoli, in Carnago, unità di Carnago. (Decreto n. 27308).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 3 novembre 1999 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della ditta S.p.a. Resine Sintetiche Adamoli;

Vista l'istanza della suddetta ditta, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 novembre 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Resine Sintetiche Adamoli, con sede in Carnago (Varese), unità di Carnago (Varese) (NID 9903VA0006), per un massimo di 50 dipendenti, per il periodo dal 27 aprile 1999 al 26 ottobre 1999.

Istanza aziendale presentata il 29 aprile 1999 con decorrenza 27 aprile 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A0854

DECRETO 4 novembre 1999.

Corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura Perosa, in Milano, unità di Perosa Argentina. (Decreto n. 27309).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 7 ottobre 1998 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della ditta S.p.a. Manifattura Perosa;

Visto il decreto ministeriale datato 7 ottobre 1998 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 5 gennaio 1998, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della suddetta ditta, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 7 ottobre 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura Perosa, con sede in Milano, unità di Perosa Argentina (Torino) (NID 9901TO0062), per un massimo di 43 unità lavorative, per il periodo dal 5 luglio 1999 al 4 gennaio 2000.

Istanza aziendale presentata il 17 agosto 1999 con decorrenza 5 luglio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con

particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A0855

DECRETO 4 novembre 1999.

Corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. On Line System, in Ciampino, unità di Ciampino. (Decreto n. 27310).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto l'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 3 novembre 1999 con il quale è stata accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma della legge n. 416/1981, della ditta S.r.l. On Line System;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale e l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Decreta:

A seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma della legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 3 novembre 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, nonché la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.r.l. On Line System, con sede in Ciampino (Roma), unità di Ciampino (Roma) (NID 9912RM0038) per un massimo di 7 dipendenti in CIGS (4 prepensionabili), per il periodo dal 22 marzo 1999 al 21 settembre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A0856

DECRETO 4 novembre 1999.

Corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Soc. S. Marciano di Lucentini Salvatore e C., in Civita Castellana, unità di Civita Castellana. (Decreto n. 27311).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni ,nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.a.s. Soc. S. Marciano di Lucentini Salvatore e C. inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 24 maggio 1999, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti OO.SS. dei lavoratori in data 23 aprile 1999 stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 26 aprile 1999, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria produzione e vendita stoviglie in ceramica, applicato a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 17 unità, su un organico complessivo di 91 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 26 aprile 1999 al 25 aprile 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Soc. S. Marciano di Lucentini Salvatore e C., con sede in Civita Castellana (Viterbo), unità di Civita Castellana (Viterbo) (NID 9912VT0012), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 17 unità, su un organico complessivo di 91 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Soc. S. Marciano di Lucentini Salvatore e C., a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A0857

DECRETO 4 novembre 1999.

Corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vibram, in Albizzate, unità di Albizzate, Brebbia e Monvalle. (Decreto n. 27312).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 3 novembre 1999 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della ditta S.p.a. Vibram;

Vista l'istanza della suddetta ditta, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 novembre 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vibram, con sede in Albizzate (Varese), unità di Albizzate (Varese) - Brebbia (Varese) - Monvalle (Varese), (NID 9803VA0021), per un massimo di 70 dipendenti, per il periodo dal 9 novembre 1998 all'8 maggio 1999.

Istanza aziendale presentata il 21 dicembre 1998 con decorrenza 9 novembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A0858

DECRETO 4 novembre 1999.

Corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Gidue, in Montirone, unità di Montirone. (Decreto n. 27313).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 3 novembre 1999 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della ditta S.p.a. La Gidue;

Vista l'istanza della suddetta ditta, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 novembre 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Gidue, con sede in Montirone (Brescia), unità di Montirone (Brescia) (NID 9903BS0149), per un massimo di 34 dipendenti, per il periodo dal 1° maggio 1999 al 31 ottobre 1999.

Istanza aziendale presentata il 30 aprile 1999 con decorrenza 1° maggio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A0859

DECRETO 4 novembre 1999.

Proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie Pisano & C., in Salerno, unità di Salerno. (Decreto n. 27314).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 30 luglio 1999 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della ditta S.p.a. Fonderie Pisano & C.;

Visto il decreto ministeriale datato 5 agosto 1999 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 1° gennaio 1999, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della suddetta ditta, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 30 luglio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie Pisano & C., con sede in Salerno, unità di Salerno (NID 9915SA0016), per un massimo di 130 unità lavorative, per il periodo dal 1° luglio 1999 al 31 dicembre 1999.

Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1999 con decorrenza 1° luglio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A0860

DECRETO 4 novembre 1999.

Corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ricamificio Marianna, in S. Giuseppe Vesuviano, unità di Ottaviano. (Decreto n. 27315).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 5 agosto 1999 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della ditta S.r.l. Ricamificio Marianna;

Visto il decreto direttoriale datato 6 agosto 1999 con il quale è stato concesso il trattamento CIGS per il periodo 17 maggio 1999-16 novembre 1999;

Vista la nota del 18 ottobre 1999 con la quale la predetta azienda fa presente di aver dovuto sospendere dal lavoro fino ad un massimo di 17 unità lavorative nei periodi di cui all'allegato elenco, che costituisce parte integrante del presente decreto, per poter effettuare interventi sull'intero impianto produttivo;

Considerato, inoltre, che l'azienda aveva riportato nella documentazione relativa all'istanza, a suo tempo presentata, un numero massimo di 17 unità lavorative da sospendere;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare la corresponsione del citato trattamento in favore di massimo 17 unità lavorative, in luogo di 12, nei periodi indicati nel citato elenco allegato;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate, la corresponsione del trattamento strordinario di integrazione salariale, già concesso con decreto direttoriale n. 26944 del 6 agosto 1999, è autorizzata in favore di massimo 17 unità lavorative dipendenti dalla S.r.l. Ricamificio Marianna, con sede in S. Giuseppe Vesuviano (Napoli), unità di Ottaviano (Napoli) (NID 9815SA007), nei periodi di cui all'allegato elenco, che fa parte integrante del presente provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 1999

Il direttore generale: DADDI

ALLEGATO

PROSPETTO FRUIZIONE CIGS
dal 17 maggio 1999 all'8 ottobre 1999

Maggio 1999:

III settimana dipendenti 12;

IV settimana dipendenti 12.

Giugno 1999:

I settimana dipendenti 11;

II settimana dipendenti 12;

III settimana dipendenti 10;

IV settimana dipendenti 10.

Luglio 1999:

I settimana dipendenti 9;

II settimana dipendenti 9;

III settimana dipendenti 11;

IV settimana dipendenti 8;

V settimana dipendenti 9.

Agosto 1999:

I settimana dipendenti 5;

II settimana dipendenti 3;

III settimana dipendenti 7;

IV settimana dipendenti 11;

Settembre 1999:

I settimana dipendenti 15;

II settimana dipendenti 15;

III settimana dipendenti 7;

IV settimana dipendenti 9.

Ottobre 1999:

I settimana dipendenti 10;

II settimana dipendenti 12.

PREVISIONE SOSP. CIGS
dall'11 ottobre al 13 novembre 1999

Ottobre 1999:

III settimana dipendenti 14;

IV settimana dipendenti 16;

V settimana dipendenti 15.

Novembre 1999:

I settimana dipendenti 13;

II settimana dipendenti 17.

00A0861

DECRETO 4 novembre 1999.

Corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.M. Intermetro, con sede in Roma, unità di Roma. (Decreto n. 27316).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 3 novembre 1999 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della ditta S.p.a. I.M. Intermetro;

Vista l'istanza della suddetta ditta, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corrresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 novembre 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.M. Intermetro, con sede in Roma, unità di Roma, (NID 9912RM0041), per un massimo di 59 dipendenti, per il periodo dal 1° marzo 1999 al 31 agosto 1999.

Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1999 con decorrenza 1° marzo 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, con-

cessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A0862

DECRETO 4 novembre 1999.

Corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Monna Lisa, con sede in Montegranaro, unità di Montegranaro. (Decreto n. 27317).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 3 novembre 1999 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della ditta S.p.a. Calzaturificio Monna Lisa;

Vista l'istanza della suddetta ditta, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corrresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 novembre 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Monna Lisa, con sede in Montegranaro (Ascoli Piceno), unità di Montegranaro (Ascoli Piceno) (NID 9911AP0008), per un massimo di 59 dipendenti, per il periodo dal 21 aprile 1999 al 20 ottobre 1999.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1999, con decorrenza 21 aprile 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A0863

DECRETO 4 novembre 1999.

Corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Glaverbel Italy, in Cuneo, unità di Roccasecca. (Decreto n. 27318).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 3 novembre 1999, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della ditta S.r.l. Glaverbel Italy;

Vista l'istanza della suddetta ditta, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corrresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 novembre 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Glaverbel Italy, con sede in Cuneo, unità di Roccasecca (Frosinone) (NID 9912FR0003), per un massimo di 220 dipendenti, per il periodo dal 1° gennaio 1999 al 30 giugno 1999.

Istanza aziendale presentata il 1° febbraio 1999 con decorrenza 1° gennaio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A0864

DECRETO 4 novembre 1999.

Corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impresa costruzioni Carpegna & Sabbatini, in Torino, unità di Beinasco, Nichelino e Torino. (Decreto n. 27319).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Vista la sentenza n. 244 del 15 luglio 1999 pronunciata dal tribunale di Torino che ha dichiarato il fallimento della S.p.a. Impresa costruzioni Carpegna & Sabbatini;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 15 luglio 1999;

Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impresa costruzioni Carpegna & Sabbatini, sede in Torino, unità in Beinasco (Torino) (NID 9901TO0056), per un massimo di 7 unità lavorative, Nichelino (Torino) (NID 9901TO0056), per un massimo di 10 unità lavorative e Torino (NID 9901TO0056), per un massimo di 29 unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 luglio 1999 al 27 gennaio 2000.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dal 28 gennaio 2000 al 27 giugno 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A0865

DECRETO 4 novembre 1999.

Corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impresa costruzioni Carpegna & Sabbatini, in Torino, unità di Beinasco, Nichelino e Torino. (Decreto n. 27320).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 7, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto n. 1412 del 25 giugno 1999 emesso dal tribunale di Torino con il quale è stata dichiarata aperta la procedura di concordato preventivo *cessio bonorum* della S.p.a. Impresa costruzioni Carpegna & Sabbatini;

Vista l'istanza presentata dal commissario giudiziale della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 28 giugno 1999;

Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impresa costruzioni Carpegna & Sabbatini, sede in Torino, unità in Beinasco (Torino), (NID 9901TO0056), per un massimo di sette unità lavorative; Nichelino (Torino), (NID 9901TO0056), per un massimo di dieci unità lavorative e Torino (NID 9901TO0056), per un massimo di ventinove unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 28 giugno 1999 al 14 luglio 1999. Società fallita dal 15 luglio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A0866

DECRETO 5 novembre 1999.

Approvazione del programma per riorganizzazione aziendale della ditta S.p.a. Grandi motori Trieste S.p.a. dal 28 maggio 1999 Wartsila NSD Italia, in S. Dorligo della Valle, unità di Trieste. (Decreto n. 27322).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 20 ottobre 1998 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 7 gennaio 1998, il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto il decreto ministeriale datato 20 ottobre 1998 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della ditta di seguito menzionata, per il periodo 7 gennaio 1998-31 dicembre 1998;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 4 gennaio 1999 al 3 gennaio 2000, dalla ditta S.p.a. Grandi motori Trieste S.p.a. dal 28 maggio 1999 Wartsila NSD Italia;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 18 ottobre 1999;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1, della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 4 gennaio 1999 al 3 gennaio 2000, della ditta S.p.a. Grandi motori Trieste S.p.a. dal 28 maggio 1999 Wartsila NSD Italia, sede in S. Dorligo della Valle (Trieste), unità di sede e stabilimento di Trieste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 1999

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A0902

DECRETO 5 novembre 1999.

Approvazione del programma per ristrutturazione aziendale della ditta S.p.a. Faber, in Bra, unità di Bra. (Decreto n. 27323).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1° luglio 1999 al 30 giugno 2001, dalla ditta S.p.a. Faber;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1, della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° luglio 1999 al 30 giugno 2001, della ditta S.p.a. Faber, sede in Bra (Cuneo), unità di Bra (Cuneo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 1999

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A0903

DECRETO 5 novembre 1999.

Approvazione del programma per riorganizzazione aziendale della ditta S.p.a. Grande distribuzione avanzata G.Di.A., in S. Bovio di Peschiera Borromeo, unità di Casaletto Vaprio, S. Bovio di Peschiera Borromeo e Bollate. (Decreto n. 27324).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 1, comma 10, dal 4 febbraio 1999;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 4 febbraio 1999 al 3 febbraio 2001, dalla ditta S.p.a. Grande distribuzione avanzata G.Di.A.;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1, della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 4 febbraio 1999 al 3 febbraio 2001, della ditta S.p.a. Grande distribuzione avanzata G.Di.A., sede in S. Bovio di Peschiera Borromeo (Milano), unità di Casaletto Vaprio (Cremona), S. Bovio di Peschiera Borromeo e Bollate (Milano).

Art. 1, comma 10, legge n. 223/1991 dal 4 febbraio 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 1999

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A0904

DECRETO 5 novembre 1999.

Approvazione del programma per riorganizzazione aziendale della ditta S.p.a. Nuova Sirma, in Venezia-Malcontenta, unità di Malcontenta-Venezia. (Decreto n. 27325).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 15 febbraio 1999 al 14 febbraio 2001, dalla ditta S.p.a. Nuova Sirma;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto, sulla base delle risultanze istruttorie agli atti, di approvare il suddetto programma limitatamente al periodo dal 15 febbraio 1999 al 14 febbraio 2000 al fine di effettuare una successiva verifica sulla situazione aziendale;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate, è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 15 febbraio 1999 al 14 febbraio 2000, della ditta S.p.a. Nuova Sirma, sede in Venezia-Malcontenta (Venezia), unità di Malcontenta-Venezia (Venezia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 1999

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A0905

DECRETO 5 novembre 1999.

Approvazione del programma per riorganizzazione aziendale della ditta S.p.a. Rhodia Chem Italia, in Milano, unità di Livorno. (Decreto n. 27326).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1° maggio 1999 al 30 aprile 2000, dalla ditta S.p.a. Rhodia Chem Italia;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° maggio 1999 al 30 aprile 2000, della ditta S.p.a. Rhodia Chem Italia, sede in Milano, unità di Livorno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 1999

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A0906

DECRETO 5 novembre 1999.

Proroga dell'indennità di mobilità, in favore dei lavoratori titolari di indennità di mobilità con scadenza entro il 28 febbraio 1999, licenziati da aziende ubicate in zone interessate agli interventi di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, per le quali siano state avviate le procedure per la stipula dei contratti d'area di cui all'art. 2, comma 203, lettera *f)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (Decreto n. 27331).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante, tra l'altro, norme in materia di mobilità;

Visto, in particolare, l'art. 7, commi 1 e 2, della sopra richiamata legge n. 223/1991;

Visto l'art. 81, comma 7, primo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, successivamente abrogato dall'art. 45, comma 17, primo periodo, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *c),* primo periodo, della legge 17 maggio 1999, n. 144, che prevede la concessione della proroga dell'indennità di mobilità, per un periodo massimo di 12 mesi e comunque entro il limite massimo di spesa di lire 12 miliardi, in favore dei lavoratori titolari di indennità di mobilità con scadenza entro il 28 febbraio 1999, licenziati da aziende ubicate in zone interessate agli interventi di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, per le quali siano state avviate le procedure per la stipula dei contratti d'area di cui all'art. 2, comma 203, lettera *f)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la nota datata 15 febbraio 1999, con la quale il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, gestione separata terremoto, ha individuato nelle province di Avellino, Salerno e Potenza le zone interessate agli interventi di cui alla citata legge n. 219/1981, nelle quali sono state avviate le procedure per la stipula dei contratti, d'area nonché l'elenco delle aziende, ivi ubicate, che hanno operato licenziamenti di manodopera;

Vista la nota del 26 ottobre 1999, con la quale l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sulla base del predetto elenco fornito dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e a seguito di indagini effettuate presso le sedi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Avellino, Salerno e Potenza, ha comunicato che il numero dei destinatari della proroga in questione è di 336 unità di cui 61 lavoratori per la provincia di Avellino, 275 lavoratori per la provincia di Potenza e nessun lavoratore per la provincia di Salerno e che l'onere complessivo ammonta a circa lire 8 miliardi e mezzo;

Ritenuto di prorogare l'indennità di mobilità in favore dei lavoratori sopra citati, come individuati dalla predetta nota dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 45, comma 17, lettera *c),* primo periodo, della legge 17 maggio 1999, n. 144, è prorogata l'indennità di mobilità per un periodo massimo di 12 mesi, in favore dei lavoratori titolari di indennità di mobilità con scadenza entro il 28 febbraio 1999, licenziati da aziende ubicate in zone interessate agli interventi di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, per le quali siano state avviate le procedure per la stipula dei contratti d'area di cui all'art. 2, comma 203, lettera *f)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, individuati dall'Istituto nazione della previdenza sociale in numero massimo di 336 unità, così distinte:

61 lavoratori nella provincia di Avellino;

275 lavoratori nella provincia di Potenza.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione della prestazione di cui al presente decreto, ai fini del rispetto della disponibilità finanziaria all'uopo preordinata dalla norma, nel limite di 12 miliardi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A0907

DECRETO 5 novembre 1999.

Approvazione del programma per ristrutturazione aziendale della ditta S.r.l. Industria farmaceutica Galenica senese, in Monteroni d'Arbia, unità di Monteroni d'Arbia. (Decreto n. 27332).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 9 giugno 1999 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 25 dicembre 1998, il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto il decreto ministeriale datato 4 giugno 1999 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della ditta di seguito menzionata, per il periodo 25 dicembre 1998-24 maggio 1999;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 25 maggio 1999 al 24 novembre 1999, dalla ditta S.r.l. Industria farmaceutica Galenica senese;

Considerato che alla data del 1° ottobre 1999 non risultano lavoratori interessati alla cassa integrazione straordinaria salariale e che, pertanto, si ritiene necessaria la decurtazione del periodo richiesto;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto approvare il programma di cui all'art. 1, della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 25 maggio 1999 al 30 settembre 1999, della ditta S.r.l. Industria farmaceutica Galenica senese, sede in Monteroni d'Arbia (Siena), unità di Monteroni d'Arbia (Siena).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 1999

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A0908

DECRETO 12 novembre 1999.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. So.Fi.Pa già Scac, in Roma, unità di Torre Annunziata. (Decreto n. 27333).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare l'art. 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, in particolare l'art. 5, comma 8;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in particolare l'art. 4, comma 21, e l'art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto il decreto ministeriale del 24 dicembre 1996 con il quale sono stati ripartiti gli stanziamenti previsti per gli interventi di cui al citato art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto l'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *a),* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *e)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Viste le deliberazioni del C.I.P.E. - Comitato interministeriale per la programmazione economica, del 26 gennaio 1996, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1996, registro n. 1 - Bilancio, foglio n. 62, con le quali sono stati dettati i criteri per l'applicazione dell'art. 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da ultimo reiterato dal decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 608/1996;

Viste le istanze presentate dalle società, di seguito elencate nel dispositivo, con le quali è stata richiesta la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, con decorrenza non successiva al 31 ottobre 1996, ai sensi della citata legge n. 608/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i protocolli d'intesa o le intese di programma sulla reindustrializzazione stipulati dal Governo, con le regioni ovvero con le parti sociali, prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 510/1996 (3 ottobre 1996);

Visti i progetti di lavoro socialmente utile, approvati dalle competenti commissioni per l'impiego ovvero, anche in deroga all'art. 1 della legge n. 608/1996, elaborati dall'agenzia per l'impiego e gestiti dalle aziende in questione;

Considerato che le unità produttive interessate al trattamento straordinario di integrazione salariale sono ubicate nelle aree ricomprese tra quelle di cui all'art. 1 della richiamata legge n. 236/1993;

Ritenuta la necessità di concedere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 45, comma 17, lettera *e)*, della legge 17 maggio 1998, n. 144, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4, comma 21, e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, dell'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, e dell'art. 45, comma 7, lettera *e)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 26 febbraio 1999, con effetto dal 5 aprile 1998, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. So.Fi.Pa già Scac, con sede in Roma, unità di Torre Annunziata (Napoli) (NID 9915NA0045), per un massimo di 11 dipendenti, per i periodi dal 5 aprile 1999 al 23 ottobre 1999 e dal 5 aprile 1999 al 31 dicembre 1999.

Art. 2.

L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. 1, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori ai progetti dei lavori socialmente utili.

Art. 3.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 28 giugno 1999, come da protocollo dello stesso.

Art. 4.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata con il precedente art. 1, è ridotta del dieci per cento.

Art. 5.

La proroga del trattamento di cui all'art. 1 comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A0909

DECRETO 12 novembre 1999.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnotubi, in Torre Annunziata, unità di Torre Annunziata. (Decreto n. 27334).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare l'art. 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, in particolare l'art. 5, comma 8;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in particolare l'art. 4, comma 21, e l'art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto il decreto ministeriale del 24 dicembre 1996 con il quale sono stati ripartiti gli stanziamenti previsti per gli interventi di cui al citato art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto l'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *a),* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *e)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Viste le deliberazioni del C.I.P.E. - Comitato interministeriale per la programmazione economica, del 26 gennaio 1996, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1996, registro n. 1 - Bilancio, foglio n. 62, con le quali sono stati dettati i criteri per l'applicazione dell'art. 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da ultimo reiterato dal decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 608/1996;

Viste le istanze presentate dalle società, di seguito elencate nel dispositivo, con le quali è stata richiesta la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, con decorrenza non successiva al 31 ottobre 1996, ai sensi della citata legge n. 608/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i protocolli d'intesa o le intese di programma sulla reindustrializzazione stipulati dal Governo, con le regioni ovvero con le parti sociali, prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 510/1996 (3 ottobre 1996);

Visti i progetti di lavoro socialmente utile, approvati dalle competenti commissioni per l'impiego ovvero, anche in deroga all'art. 1 della legge n. 608/1996, elaborati dall'agenzia per l'impiego e gestiti dalle aziende in questione;

Considerato che le unità produttive interessate al trattamento straordinario di integrazione salariale sono ubicate nelle aree ricomprese tra quelle di cui all'art. 1 della richiamata legge n. 236/1993;

Ritenuta la necessità di concedere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 45, comma 17, lettera *e)*, della legge 17 maggio 1998, n. 144, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, dell'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, e dell'art. 45, comma 17, lettera *e)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 25 luglio 1996, con effetto dal 17 giugno 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Tecnotubi, con sede in Torre Annunziata (Napoli), unità di Torre Annunziata (Napoli), per un massimo di 13 dipendenti, per il periodo dal 14 giugno 1999 al 31 dicembre 1999.

Art. 2.

L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. 1, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori ai progetti dei lavori socialmente utili.

Art. 3.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 23 giugno 1999, come da protocollo dello stesso.

Art. 4.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata con il precedente art. 1, è ridotta del dieci per cento.

Art. 5.

La proroga del trattamento di cui all'art. 1 comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A0910

DECRETO 12 novembre 1999.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Vega, in Torre Annunziata, unità di Torre Annunziata. (Decreto n. 27335).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare l'art. 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, in particolare l'art. 5, comma 8;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in particolare l'art. 4, comma 21 e l'art. 9, comma 25, punto *b);*

Visto il decreto ministeriale del 24 dicembre 1996 con il quale sono stati ripartiti gli stanziamenti previsti per gli interventi di cui al citato art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto l'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393;

Visto l'art. 63 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *e)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Viste le deliberazioni del C.I.P.E. - Comitato interministeriale per la programmazione economica, del 26 gennaio 1996, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1996, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 62, con le quali sono stati dettati i criteri per l'applicazione dell'art. 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre

1995, n. 515, da ultimo reiterato dal decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 608/1996;

Viste le istanze presentate dalle società, di seguito elencate nel dispositivo, con le quali è stata richiesta la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, con decorrenza non successiva al 31 ottobre 1996, ai sensi della citata legge n. 608/1996;

Visti i protocolli d'intesa o le intese di programma sulla reindustrializzazione stipulati dal Governo, con le regioni ovvero con le parti sociali, prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 510/1996 (3 ottobre 1996);

Visti i progetti di lavoro socialmente utile, approvati dalle competenti commissioni per l'impiego ovvero, anche in deroga all'art. 1 della legge n. 608/1996, elaborati dall'agenzia per l'impiego e gestiti dalle aziende in questione;

Considerato che le unità produttive interessate al trattamento straordinario di integrazione salariale sono ubicate nelle aree ricomprese tra quelle di cui all'art. 1 della richiamata legge n. 236/1993;

Ritenuta la necessità di concedere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, dell'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, e dell'art. 45, comma 17, lettera *e)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 26 luglio 1996, con effetto dal 13 settembre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.r.l. Vega, con sede in Torre Annunziata (Napoli), unità di Torre Annunziata (Napoli), per un massimo di 3 dipendenti, per il periodo dal 13 maggio 1999 al 31 dicembre 1999.

Art. 2.

L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. 1, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori ai progetti dei lavori socialmente utili.

Art. 3.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 25 giugno 1999, come da protocollo dello stesso.

Art. 4.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata con il precedente art. 1, è ridotta del dieci per cento.

Art. 5.

La proroga del trattamento di cui all'art. 1 comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A0911

DECRETO 12 novembre 1999.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Raccorderia meridionale, in Castellammare di Stabia, unità di Castellammare di Stabia. (Decreto n. 27336).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare l'art. 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, in particolare l'art. 5, comma 8;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in particolare l'art. 4, comma 21 e l'art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto il decreto ministeriale del 24 dicembre 1996 con il quale sono stati ripartiti gli stanziamenti previsti per gli interventi di cui al citato art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto l'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393;

Visto l'art. 63 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *e)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Viste le deliberazioni del C.I.P.E. - Comitato interministeriale per la programmazione economica, del 26 gennaio 1996, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1996, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 62, con le quali sono stati dettati i criteri per l'applicazione dell'art. 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da ultimo reiterato dal decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 608/1996;

Viste le istanze presentate dalle società, di seguito elencate nel dispositivo, con le quali è stata richiesta la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, con decorrenza non successiva al 31 ottobre 1996, ai sensi della citata legge n. 608/1996;

Visti i protocolli d'intesa o le intese di programma sulla reindustrializzazione stipulati dal Governo, con le regioni ovvero con le parti sociali, prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 510/1996 (3 ottobre 1996);

Visti i progetti di lavoro socialmente utile, approvati dalle competenti commissioni per l'impiego ovvero, anche in deroga all'art. 1 della legge n. 608/1996, elaborati dall'agenzia per l'impiego e gestiti dalle aziende in questione;

Considerato che le unità produttive interessate al trattamento straordinario di integrazione salariale sono ubicate nelle aree ricomprese tra quelle di cui all'art. 1 della richiamata legge n. 236/1993;

Ritenuta la necessità di concedere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, dell'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, e dell'art. 45, comma 17, lettera *e)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 10 maggio 1996, con effetto dal 1° dicembre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Raccorderia meridionale, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), unità di Castellammare di Stabia (Napoli), per un massimo di 31 dipendenti, per il periodo dal 1° giugno 1999 al 30 novembre 1999.

Art. 2.

L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. 1, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori ai progetti dei lavori socialmente utili.

Art. 3.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 7 settembre 1999, come da protocollo dello stesso.

Art. 4.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata con il precedente art. 1, è ridotta del dieci per cento.

Art. 5.

La proroga del trattamento di cui all'art. 1 comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità ove spettante.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A0912

DECRETO 12 novembre 1999.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Itel, in S. Gregorio di Catania, unità di Siracusa. (Decreto n. 27337).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare l'art. 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, in particolare l'art. 5, comma 8;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in particolare l'art. 4, comma 21 e l'art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto il decreto ministeriale del 24 dicembre 1996 con il quale sono stati ripartiti gli stanziamenti previsti per gli interventi di cui al citato art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto l'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *e)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Viste le deliberazioni del C.I.P.E. - Comitato interministeriale per la programmazione economica, del 26 gennaio 1996, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1996, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 62, con le quali sono stati dettati i criteri per l'applicazione dell'art. 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da ultimo reiterato dal decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 608/1996;

Viste le istanze presentate dalle società, di seguito elencate nel dispositivo, con le quali è stata richiesta la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, con decorrenza non successiva al 31 ottobre 1996, ai sensi della citata legge n. 608/1996, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i protocolli d'intesa o le intese di programma sulla reindustrializzazione stipulati dal Governo, con le regioni ovvero con le parti sociali, prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 510/1996;

Visti i progetti di lavoro socialmente utile, approvati dalle competenti commissioni per l'impiego ovvero, anche in deroga all'art. 1 della legge n. 608/1996, elaborati dall'agenzia per l'impiego e gestiti dalle aziende in questione;

Considerato che le unità produttive interessate al trattamento straordinario di integrazione salariale sono ubicate nelle aree ricomprese tra quelle di cui all'art. 1 della richiamata legge n. 236/1993;

Ritenuta la necessità di concedere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 45, comma 17, lettera *e)*, della legge 17 maggio 1998, n. 144, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, dell'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, e dell'art. 45, comma 7, lettera *e)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 3 febbraio 1997, con effetto dal 1° maggio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Itel, con sede in S. Gregorio di Catania (Catania), unità di Siracusa, (NID 9919SR0009), per un massimo di 17 dipendenti, per il periodo dal 1° maggio 1999 al 5 novembre 1999.

2. Ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, dell'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, e dell'art. 45, comma 7, lettera *e)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 3 febbraio 1997, con effetto dal 1° maggio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Itel, con sede in S. Gregorio di Catania (Catania), unità di Siracusa, (NID 9919SR0009), per un massimo di 27 dipendenti, per il periodo dal 1° maggio 1999 al 31 dicembre 1999.

Art. 2.

L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. 1, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori ai progetti dei lavori socialmente utili.

Art. 3.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 26 giugno 1999, come da protocollo dello stesso.

Art. 4.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata con il precedente art. 1, è ridotta del dieci per cento.

Art. 5.

La proroga del trattamento di cui all'art. 1 comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità ove spettante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A0913

DECRETO 12 novembre 1999.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eutron S., in Latina, unità di Latina. (Decreto n. 27338).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare l'art. 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, in particolare l'art. 5, comma 8;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in particolare l'art. 4, comma 21 e l'art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto il decreto ministeriale del 24 dicembre 1996 con il quale sono stati ripartiti gli stanziamenti previsti per gli interventi di cui al citato art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto l'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393;

Visto l'art. 63 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Viste le deliberazioni del C.I.P.E. - Comitato interministeriale per la programmazione economica, del 26 gennaio 1996, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1996, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 62, con le quali sono stati dettati i criteri per l'applicazione dell'art. 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da ultimo reiterato dal decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 608/1996;

Viste le istanze presentate dalle società, di seguito elencate nel dispositivo, con le quali è stata richiesta la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, con decorrenza non successiva al 31 ottobre 1996, ai sensi della citata legge n. 608/1996, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i protocolli d'intesa o le intese di programma sulla reindustrializzazione stipulati dal Governo, con le regioni ovvero con le parti sociali, prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 510/1996;

Visti i progetti di lavoro socialmente utile, approvati dalle competenti commissioni per l'impiego ovvero, anche in deroga all'art. 1 della legge n. 608/1996, elaborati dall'agenzia per l'impiego e gestiti dalle aziende in questione;

Considerato che le unità produttive interessate al trattamento straordinario di integrazione salariale sono ubicate nelle aree ricomprese tra quelle di cui all'art. 1 della richiamata legge n. 236/1993;

Ritenuta la necessità di concedere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 174, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, dell'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 26 luglio 1996, con effetto dal 1° settembre 1998, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Eutron S., con sede in Latina, unità di Latina, per un massimo di 21 dipendenti, per il periodo dal 1° settembre 1998 al 28 febbraio 1999; con effetto dal 1° marzo 1999, per un massimo di un dipendente, per il periodo dal 1° marzo 1999 al 19 aprile 1999; con effetto dal 1° marzo 1999, per un massimo di 34 dipendenti, per il periodo dal 1° marzo 1999 al 30 settembre 1999 e con effetto dal 1° marzo 1999, per un massimo di un dipendente, per il periodo dal 1° marzo 1999 al 2 maggio 1999.

Art. 2.

L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. 1, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori ai progetti dei lavori socialmente utili.

Art. 3.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 23 ottobre 1998, come da protocollo dello stesso.

Art. 4.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata con il precedente art. 1, è ridotta del dieci per cento.

Art. 5.

La proroga del trattamento di cui all'art. 1 comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità ove spettante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A0914

DECRETO 12 novembre 1999.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.a.r.l. Agrofil, in Catania, unità di Catania. (Decreto n. 27339).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare l'art. 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, in particolare l'art. 5, comma 8;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in particolare l'art. 4, comma 21 e l'art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto il decreto ministeriale del 24 dicembre 1996, con il quale sono stati ripartiti gli stanziamenti previsti peer gli interventi di cui al citato art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto l'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *e)* della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Viste la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 26 gennaio 1996, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1996, registro n. 1 bilancio, foglio n. 62, con le quali sono stati dettati i criteri per l'applicazione dell'art. 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da ultimo reiterato dal decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 608/1996;

Viste le istanze presentate dalle società di seguito elencate nel dispositivo, con le quali è stata richiesta la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, con decorrenza non successiva al 31 ottobre 1996, ai sensi della citata legge n. 608/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i protocolli d'intesa o le intese di programma sulla reindustrializzazione stipulati dal Governo, con le regioni ovvero con le parti sociali prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 510/1996 (3 ottobre 1996);

Visti i progetti di lavoro socialmente utile, approvati dalle competenti commissioni per l'impiego ovvero, anche in deroga all'art. 1 della legge n. 608/1996, elaborati dall'agenzia per l'impiego e gestiti dalle aziende in questione;

Considerato che le unità produttive interessate al trattamento straordinario di integrazione salariale sono ubicate nelle aree ricomprese tra quelle di cui all'art. 1 della richiamata legge n. 236/1993;

Ritenuta la necessità di concedere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 45, comma 17, lettera *e)* della legge 17 maggio 1998, n. 144, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b),* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, dell'art. 1, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, e dell'art. 45, comma 17, lettera *e)* della legge 17 maggio 1999, n. 144, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 14 marzo 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.c.a.r.l. Agrofil, con sede in Catania, unità di Catania per un massimo di 23 dipendenti per il periodo dal 1° settembre 1999 al 31 dicembre 1999.

2. Ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b),* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, dell'art. 1, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, e dell'art. 45, comma 17, lettera *e)* della legge 17 maggio 1999, n. 144, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale dell'11

febbraio 1999, con effetto dal 28 settembre 1998, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.c.a.r.l. Agrofil, con sede in Catania, unità di Catania per un massimo di 17 dipendenti per il periodo dal 28 settembre 1999 al 31 dicembre 1999 e con effetto dal 28 settembre 1998, per un massimo di 17 dipendenti, per il periodo dal 28 settembre 1999 dal 31 dicembre 1999.

Art. 2.

L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. 1, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori ai progetti dei lavori socialmente utili.

Art. 3.

L'istanza della società è stata inoltrata alla Direzione del lavoro competente, in data 27 settembre 1999, come da protocollo dello stesso.

Art. 4.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata con il precedente art. 1, è ridotta del dieci per cento.

Art. 5.

La proroga del trattamento di cui all'art. 1 comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A0915

DECRETO 12 novembre 1999.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Vega, in Torre Annunziata, unità di Torre Annunziata. (Decreto n. 27340).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare l'art. 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, in particolare l'art. 5, comma 8;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in particolare l'art. 4, comma 21 e l'art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto il decreto ministeriale del 24 dicembre 1996, con il quale sono stati ripartiti gli stanziamenti previsti per gli interventi di cui al citato art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto l'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393;

Visto l'art. 63 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *e)* della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Viste la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 26 gennaio 1996, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1996, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 62, con le quali sono stati dettati i criteri per l'applicazione dell'art. 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da ultimo reiterato dal decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 608/1996;

Viste le istanze presentate dalle società di seguito elencate nel dispositivo, con le quali è stata richiesta la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, con decorrenza non successiva al 31 ottobre 1996, ai sensi della citata legge n. 608/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i protocolli d'intesa o le intese di programma sulla reindustrializzazione stipulati dal Governo, con le regioni ovvero con le parti sociali prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 510/1996 (3 ottobre 1996);

Visti i progetti di lavoro socialmente utile, approvati dalle competenti commissioni per l'impiego ovvero, anche in deroga all'art. 1 della legge n. 608/1996, elaborati dall'agenzia per l'impiego e gestiti dalle aziende in questione;

Considerato che le unità produttive interessate al trattamento straordinario di integrazione salariale sono ubicate nelle aree ricomprese tra quelle di cui all'art. 1 della richiamata legge n. 236/1993;

Ritenuta la necessità di concedere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 45, comma 17, lettera *e)* della legge 17 maggio 1998, n. 144, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b),* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, dell'art. 1, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, e dell'art. 45, comma 17, lettera *e)* della legge 17 maggio 1999, n. 144, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 26 luglio 1996, con effetto dal 13 settembre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.r.l. Vega, con sede in Torre Annunziata (Napoli), unità di Torre Annunziata (Napoli) per un massimo di 30 unità lavorative per il periodo dal 13 maggio 1999 al 31 dicembre 1999.

Art. 2.

L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. 1, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori ai progetti dei lavori socialmente utili.

Art. 3.

L'istanza della società è stata inoltrata alla Direzione del lavoro competente, in data 25 giugno 1999, come da protocollo dello stesso.

Art. 4.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata con il precedente art. 1, è ridotta del dieci per cento.

Art. 5.

La proroga del trattamento di cui all'art. 1 comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A0916

DECRETO 12 novembre 1999.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ABB SAE Sadelmi S.p.a., dal 1° maggio 1998 ABB SAE S.p.a., in Milano, unità di San Giorgio Jonico. (Decreto n. 27341).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 8 settembre 1998, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della ditta S.p.a. ABB SAE Sadelmi S.p.a. dal 1° maggio 1998 ABB SAE S.p.a.;

Visto il decreto ministeriale datato 8 settembre 1998 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 22 dicembre 1997 il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della suddetta ditta, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del Comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 27 maggio 1998;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 8 settembre 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ABB SAE Sadelmi S.p.a., dal 1° maggio 1998 ABB SAE S.p.a., con sede in Milano, unità di San Gior-

gio Jonico (Taranto), per un massimo di 45 unità lavorative, per il periodo dal 22 giugno 1999 al 21 dicembre 1999.

Istanza aziendale presentata il 19 luglio 1999 con decorrenza 22 giugno 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva deteminata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A0917

DECRETO 12 novembre 1999.

Corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rhodia Chem Italia, in Milano, unità di Livorno. (Decreto n. 27342).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 5 novembre 1999 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della ditta S.p.a. Rhodia Chem Italia;

Vista l'istanza della suddetta ditta, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 5 novembre 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rhodia Chem Italia, con sede in Milano, unità di Livorno (NID 9909LI0005), per un massimo di 15 unità lavorative, per il periodo dal 1° maggio 1999 al 30 aprile 2000.

Istanza aziendale presentata il 27 aprile 1999 con decorrenza 1° maggio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A0918

DECRETO 12 novembre 1999.

Proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Grandi motori Trieste S.p.a. dal 28 maggio 1999 Wartsila NSD Italia, in S. Dorligo della Valle, unità di Trieste. (Decreto n. 27343).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 5 novembre 1999 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della ditta S.p.a. Grandi motori Trieste S.p.a. dal 28 maggio 1999 Wartsila NSD Italia;

Visto il decreto ministeriale datato 20 ottobre 1998, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 7 gennaio 1998, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della suddetta ditta, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 18 ottobre 1999;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 5 novembre 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Grandi motori Trieste S.p.a. dal 28 maggio 1999 Wartsila NSD Italia, con sede in S. Dorligo della Valle (Trieste), sede e stabilimento di Trieste (NID 9907000006), per un massimo di 80 unità lavorative, per il periodo dal 4 gennaio 1999 al 3 luglio 1999.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1999 con decorrenza 4 gennaio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A0919

DECRETO 12 novembre 1999.

Corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Faber, in Bra, unità di Bra. (Decreto n. 27344).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 5 novembre 1999 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della ditta S.p.a. Faber;

Vista l'istanza della suddetta ditta, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 5 novembre 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Faber, con sede in Bra (Cuneo), unità di

Bra (Cuneo) (NID 9901CN0007), per un massimo di 90 unità lavorative, per il periodo dal 1° luglio 1999 al 31 dicembre 1999.

Istanza aziendale presentata il 5 agosto 1999 con decorrenza 1° luglio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A0920

DECRETO 12 novembre 1999.

Corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Sirma, in Venezia-Malcontenta, unità di Malcontenta-Venezia. (Decreto n. 27345).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 5 novembre 1999 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della ditta S.p.a. Nuova Sirma;

Vista l'istanza della suddetta ditta, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 5 novembre 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Sirma, con sede in Venezia-Malcontenta, unità di Malcontenta-Venezia (NID 9906VE0005), per un massimo di 46 unità lavorative, per il periodo dal 15 febbraio 1999 al 14 agosto 1999.

Istanza aziendale presentata l'11 marzo 1999 con decorrenza 15 febbraio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A0921

DECRETO 12 novembre 1999.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vibram, in Albizzate, unità di Albizzate, Brebbia e Monvalle. (Decreto n. 27346).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 3 novembre 1999 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della ditta S.p.a. Vibram;

Vito il decreto ministeriale datato 4 novembre 1999, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 9 novembre 1998, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della suddetta ditta, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 novembre 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vibram, con sede in Albizzate (Varese), unità di Albizzate - Brebbia - Monvalle (Varese) (NID 9903VA0008), per un massimo di 50 unità lavorative, per il periodo dal 9 maggio 1999 all'8 novembre 1999.

Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1999 con decorrenza 9 maggio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A0922

DECRETO 12 novembre 1999.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Imec, in Carvico, unità, uffici e stabilimento di Bergamo. (Decreto n. 27347).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 2 agosto 1999 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della ditta S.p.a. Imec;

Vito il decreto ministeriale datato 6 agosto 1999, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 18 gennaio 1999, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della suddetta ditta, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 2 agosto 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Imec, con sede in Carvico (Bergamo), uffici e stabilimento di Bergamo (NID 9903BG0019), per un massimo di 55 unità lavorative, per il periodo dal 18 luglio 1999 al 17 gennaio 2000.

Istanza aziendale presentata il 6 agosto 1999 con decorrenza 18 luglio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventual-

mente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A0923

DECRETO 12 novembre 1999.

Corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Grande distribuzione avanzata G.DI.A., in S. Bovio di Peschiera Borromeo, unità di Casaletto Vaprio, S. Bovio di Peschiera Borromeo e Bollate. (Decreto n. 27348).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 1, comma 10, della legge n. 223/1991;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 5 novembre 1999 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della ditta S.p.a. Grande distribuzione avanzata G.DI.A.;

Vista l'istanza della suddetta ditta, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 5 novembre 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Grande distribuzione avanzata G.DI.A., con sede in S. Bovio di Peschiera Borromeo (Milano), unità di Casaletto Vaprio (Cremona) (NID 9903CR0003), per un massimo di 27 unità lavorative S. Bovio di Peschiera Borromeo e Bollate (Milano) (NID 9903MI0037), per un massimo di 475 unità lavorative, per il periodo dal 4 febbraio 1999 al 3 agosto 1999.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1999 con decorrenza 4 febbraio 1999 (art. 1, comma 10, della legge n. 223/1991).

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A0924

DECRETO 12 novembre 1999.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Industria farmaceutica galenica senese, in Monteroni d'Arbia, unità di Monteroni d'Arbia. (Decreto n. 27349).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 9 giugno 1999, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 25 dicembre 1998, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della suddetta ditta, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati fino al 24 novembre 1999;

Visto il decreto ministeriale datato 5 novembre 1999 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della ditta S.r.l. Industria farmaceutica galenica senese;

Considerato che alla data del 1° ottobre 1999 non risultano lavoratori interessati alla cassa integrazione straordinari salariale e che, pertanto, si ritiene necessaria la decurtazione del periodo richiesto;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 5 novembre 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Industria farmaceutica galenica senese, con sede in Monteroni d'Arbia (Siena), unità di Monteroni d'Arbia (Siena) (NID 9909SI0006), per un massimo di 50 unità lavorative, per il periodo dal 25 maggio 1999 al 30 settembre 1999.

Istanza aziendale presentata il 14 giugno 1999 con decorrenza 25 maggio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A0925

DECRETO 12 novembre 1999.

Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei giornalisti professionisti, dipendenti dalla S.r.l. Nuova editoriale sportiva, in Torino, unità di Torino. (Decreto n. 27350).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 59, comma 27, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto ministeriale datato 3 novembre 1999 con il quale è stata accertata la condizione di ristrutturazione aziendale, della ditta S.r.l. Nuova editoriale sportiva;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Decreta:

A seguito dell'accertamento delle condizioni di ristrutturazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 3 novembre 1999, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei giornalisti professionisti, dipendenti dalla S.r.l. Nuova editoriale sportiva, sede in Torino, unità di Torino (NID 9801TO0060), per un massimo di un dipendente prepensionabile, per il periodo dal 12 ottobre 1998 all'11 ottobre 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A0926

DECRETO 12 novembre 1999.

Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuova editoriale sportiva, in Torino, unità di Torino. (Decreto n. 27351).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 3 novembre 1999, con il quale è stata accertata la condizione di ristrutturazione aziendale, della ditta S.r.l. Nuova editoriale sportiva;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Decreta:

A seguito dell'accertamento delle condizioni di ristrutturazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 3 novembre 1999, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.r.l. Nuova editoriale sportiva, sede in Torino, unità di Torino, per un massimo di 13 dipendenti prepensionabili, per il periodo dal 12 ottobre 1998 all'11 ottobre 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A0927

DECRETO 12 novembre 1999.

Corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. La Discussione, in Roma, unità di Roma. (Decreto n. 27352).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 19 maggio 1999, con il quale è stata accertata la condizione di cui all'art. 35, comma 3, legge n. 416/1981, della ditta S.r.l. La Discussione;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale e l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, comma 3, legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 19 maggio 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.r.l. La Discussione, sede in Roma, unità di Roma, per un massimo di 16 unità l'av.ve in CIGS, per il periodo dal 21 settembre 1998 al 20 marzo 1999.

Art. 2.

Il trattamento di integrazione salariale straordinario di cui all'art. 1, è prorogato sino al 20 settembre 1999, in favore di tredici unità lavorative, nonché nel mede-

simo periodo è concessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato in favore di un lavoratore.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sostituisce e annulla i decreti direttoriali del 25 maggio 1999, n. 26351 e del 17 ottobre 1999, n. 27161.

Roma, 12 novembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A0928

DECRETO 12 novembre 1999.

Corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Guida Monaci, in Roma, unità di Roma. (Decreto n. 27353).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista ta legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto l'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 59, comma 27, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Vista la istanza della ditta S.p.a. Guida Monaci, tendente ad ottenere la concessione e la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale nonché deI trattamento di pensionamento anticipato per crisi aziendale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla predetta società;

Visto il decreto ministeriale dei 19 maggio 1998 n. 24547, che all'art. 1, ha accertato le condizioni di crisi aziendale della predetta S.p.a. per il periodo 10 novembre 1991 - 9 novembre 1999;

Visti l'art. 2 del citato decreto ministeriale, nonché i successivi decreti ministeriali e direttoriali n. 25138 del 7 ottobre 1998, n. 26698, del 20 luglio 1999 e n. 27208 del 15 ottobre 1999, con i quali è stato concesso il trattamento di integrazione salariale straordinario, e contestualmente anche quello di pensionamento anticipato, richiamando, per mero errore materiale, un numero di lavoratori differente da quello previsto dalla società in questione;

Vista la nota della S.p.a. Guida Monaci del 27 ottobre 1999, con la quale, in particolare, è stato precisato che i lavoratori interessati al trattamento del pensionamento anticipato risultano essere in numero di tre, secondo le seguenti date di decorrenza di maturazione dei requisiti previsti dall'art. 37, della legge n. 416/1981, e successive modificazioni: 26 aprile 1998, 31 luglio 1998 e 31 agosto 1998, e che far data dal 1° settembre 1998, l'azienda non ha avuto e non avrà altri prepensionamenti;

Ritenuto, pertanto, di annullare e sostituire i soprarichiamati decreti ministeriali e direttoriali e di autorizzare l'ammissione al beneficio del trattamento straordinario di integrazione salariale e del trattamento di pensionamento anticipato per l'esatto numero di lavoratori interessati secondo quanto dichiarato dai responsabili aziendali;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'accertamento della condizione di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 19 maggio 1998, n. 24547, art.1, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, nonché la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. Guida Monaci, sede in Roma, unità di Roma, per un massimo di 20 unità lavorative in CIGS (di cui n. 1 in prepensionamento) per il periodo dal 10 novembre 1997 al 9 maggio 1998.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al precedente art. 1, è prorogato fino al 9 novembre 1998, per un massimo di 20 lavoratori; è altresì prorogato per il medesimo periodo anche il trattamento di prepensionamento anticipato in favore di 2 lavoratori.

Art. 3.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al precedente art. 2, è ulteriormente prorogato sino al 9 maggio 1999, in favore di un numero massimo di 14 lavoratori.

Art. 4.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al precedente art. 3, è definitivamente prorogato sino al 9 novembre 1999, in favore di un numero massimo di 15 lavoratori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sostituisce ed annulla i precedenti decreti ministeriali n. 24547 del 19 maggio 1998, limitatamente all'art. 2 e n. 25138, del 7 ottobre 1998, ed i seguenti decreti direttoriali n. 26698, del 20 luglio 1999, e n. 27208, del 15 ottobre 1999.

Roma, 12 novembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A0929

DECRETO 12 novembre 1999.

Corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fotoincisione Serigrafica, in Grandate, unità di Grandate. (Decreto n. 27354).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art., 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 - registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, reg. 1, foglio n. 24 - relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.r.l. Fotoincisione Serigrafica inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 29 luglio 1999, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazione sindacali dei lavoratori in data 11 giugno 1999, stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 14 giugno 1999, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali — come previsto dal contratto Collettivo nazionale del settore industria fotoincisione applicato — a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 16 unità, su un organico complessivo di n. 19 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 14 giugno 1999 al 13 giugno 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fotoincisione Serigrafica con sede in Grandate (Como), unità di Grandate (Como), (NID 9903000022), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 16 unità, su un organico complessivo di n. 19 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fotoincisione Serigrafica, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A0930

DECRETO 12 novembre 1999.

Corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tonalite, in Modena, unità di S. Agata Bolognese. (Decreto n. 27355).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 - registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro 1, foglio n. 24 - relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.p.a. Tonalite inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 7 settembre 1998, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 5 agosto 1998, stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 31 agosto 1998, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali — come previsto dal Contratto collettivo nazionale del settore industria ceramica applicato — a 27,30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 5 unità, su un organico complessivo di n. 41 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 31 agosto 1998 al 30 agosto 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tonalite, con sede in Modena, unità di S. Agata Bolognese (Bologna), (NID 9808000014), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 27,30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 5 unità, su un organico complessivo di n. 41 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tonalite, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A0931

DECRETO 12 novembre 1999.

Corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, in Milano, unità di Palermo S. Domenico. (Decreto n. 27356).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 9, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Vista l'istanza presentata dalla Società La Rinascente S.p.a. - Magazzini Upim; inoltrata presso la competente direzione regionale del lavoro e massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 22 ottobre 1993, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Visto il decreto ministeriale del 25 ottobre 1994 relativo alla individuazione dei criteri per la concessione dei benefici di cui ai commi 2 e 4, a fronte dei limiti posti dal successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, registrato dalla Corte dei conti il 23 novembre 1994, registro 1, foglio n. 237;

Vista la dichiarazione dell'azienda del 20 aprile 1995, anch'essa posta in allegato al presente decreto, con la quale si evidenzia che non esiste cumulo tra il contratto di solidarietà ed il trattamento straordinario di integrazione salariale in quanto «prima dell'attivazione del contratto in questione nei singoli magazzini è stata azzerata la Cigs»;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 8 settembre 1993, successivamente integrato con accordo esplicativo del 3 aprile 1995, stabilisce per un periodo di 24 mesi decorrente dal 13 settembre 1993, una riduzione dell'orario di lavoro previsto dal contratto nazionale del settore commercio;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere della direzione regionale del lavoro competente per territorio:

Decreta:

A) è autorizzata, per il periodo dal 13 settembre 1994 al 12 settembre 1995 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984 n. 726, convertito con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a., Magazzino Upim, con sede in Milano, unità di Palermo S. Domenico (Palermo), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 481 ore di lavoro, corrispondenti a 7,5 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 21 lavoratori su un organico di 33 unità;

B) è autorizzata, per il periodo dal 13 settembre 1994 al 12 settembre 1995 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti della La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim con sede in Milano, unità di Palermo S. Domenico (Palermo), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 289 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 11 lavoratori, su un organico di 33 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dal presente decreto - a corrispondere in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della La Rinascente S.p.a. Magazzini Upim - i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro 1, foglio n. 237.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e annulla e sostituisce il decreto n. 26734 del 22 luglio 1999 limitatamente alla lettera A.

Roma, 12 novembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A0932

DECRETO 12 novembre 1999.

Corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, in Milano, unità di Mantova. (Decreto n. 27357).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 9, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Vista l'istanza presentata dalla società La Rinascente S.p.a. - Magazzini Upim; inoltrata presso la competente direzione regionale del lavoro e massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 22 ottobre 1993, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Visto il decreto ministeriale del 25 ottobre 1994 relativo alla individuazione dei criteri per la concessione dei benefici di cui ai commi 2 e 4, a fronte dei limiti posti dal successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, registrato dalla Corte dei conti il 23 novembre 1994, registro 1, foglio n. 237;

Vista la dichiarazione dell'azienda del 20 aprile 1995, anch'essa posta in allegato al presente decreto, con la quale si evidenzia che non esiste cumulo tra il contratto di solidarietà ed il trattamento straordinario di integrazione salariale in quanto «prima dell'attivazione del contratto in questione nei singoli magazzini è stata azzerata la Cigs»;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 7 settembre 1993, successivamente integrato con accordo esplicativo del 13 marzo 1995, stabilisce per un periodo di 24 mesi decorrente dal 13 settembre 1993 e 20 settembre 1993, una riduzione dell'orario di lavoro previsto dal contratto nazionale del settore commercio;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere della direzione regionale del lavoro competente per territorio:

Decreta:

A) è autorizzata, per il periodo dal 13 settembre 1994 al 12 settembre 1995 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984 n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a., Magazzino Upim, con sede in Milano, unità di Mantova, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 294 ore di lavoro, corrispondenti a 45 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 13 lavoratori su un organico di 26 unità;

B) è autorizzata, per il periodo dal 13 settembre 1994 al 12 settembre 1995 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti della La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim con sede in Milano, unità di Mantova, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 176 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 12 lavoratori, su un organico di 26 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dal presente decreto, a corrispondere in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della La Rinascente S.p.a. Magazzini Upim, i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro 1, foglio n. 237.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e annulla e sostituisce il decreto n. 24172 del 24 febbraio 1998 limitatamente alla lettera A dell'art. 6.

Roma, 12 novembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A0933

DECRETO 11 gennaio 2000.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Il cerchio 80 - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Vista la relazione ispettiva del 10 gennaio 1998 redatta dalla Direzione provinciale del lavoro di Roma nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Il cerchio 80 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «Il cerchio 80 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita in data 16 gennaio 1981, con atto a rogito notaio dott. Antonio Rossetti di Roma, omologato dal tribunale di Roma con decreto 12 marzo 1981, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e la dott.ssa Romano Rosa con studio in Roma, via Salento, 35 ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A0874

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

Protocollo dell'accordo successivo concernente le norme di raccordo previste dall'art. 1, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Ministeri - tornata 1994-1997 - personale operante nella provincia di Bolzano - stipulato in data 25 novembre 1999 fra le organizzazioni sindacali in calce indicate ed il commissario del Governo per la provincia di Bolzano.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

Visto l'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e le norme di attuazione dettate dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego ed in particolare il disposto di cui all'art. 48-*bis* dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 752/1976;

Visto il parere favorevole espresso, in data 20 ottobre 1998, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite il Ministro per la funzione pubblica, in ordine all'ipotesi prevista dall'art. 1, comma 2, del CCNL per il comparto Ministeri 1994-1997 per il personale operante nella provincia di Bolzano;

Vista la certificazione della Corte dei conti, in data 2 luglio 1999, sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio e le riserve dalla stessa formulate con riguardo alla natura di trattamento «fondamentale» dell'indennità di conoscenza delle lingue italiana e tedesca, così come riconosciuta dal primo comma dell'art. 13 dell'ipotesi di accordo in esame;

Considerato che si è conseguentemente provveduto ad interessare i competenti Organi centrali e che gli stessi hanno fornito indicazioni atte a superare le sopraccennate riserve;

Considerato, altresì, che il giorno 15 novembre 1999 alle ore 10 ha avuto luogo il definitivo incontro tra il consiglio di amministrazione per il personale dei ruoli locali di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e le Confederazioni e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello locale, nel corso del quale si è concordata la sostituzione del soprarichiamato primo comma dell'art. 13 dell'accordo in parola;

Tutto quanto sopra considerato le parti procedono alla sottoscrizione dell'accordo successivo concernente le norme di raccordo - previste dall'art. 1, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Ministeri - tornata 1994-1997 - personale operante nella provincia di Bolzano;

per la parte pubblica:

Il commissario del Governo: SCOZ

per le confederazioni e le organizzazioni sindacali

f.to: V. Capellupo - CGIL/AGB
E. Sanin - SGB/CISL
C. Pellucchi Girardi - UIL/SGK
A. Haller - SGB/CISL F.P.I.
M. Zerbetti - CGIL/AGB FP/ÖB

Accordo successivo concernente le norme di raccordo previste dall'art. 1, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Ministeri - tornata 1994-1997 - personale operante nella provincia di Bolzano.

PARTE PRIMA

TITOLO I - Disposizioni generali

Capo I

Art. 1.

Fonte

1. Il presente contratto è stipulato secondo quanto previsto all'art. 1, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro comparto Ministeri - ed ai sensi dell'art. 27, comma 2, del decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354.

2. Si procede, quindi, ad una contrattazione di raccordo con suddetto contratto collettivo nazionale di lavoro, sia degli accordi e dei contratti stipulati tra ARAN ed organizzazioni sindacali che tra Amministrazioni centrali ed organizzazioni sindacali, in particolar modo sulle materie ed istituti che si specificano nei successivi articoli.

Art. 2.

Campo di applicazione

1. Quanto contenuto nel presente contratto si applica a tutto il personale in servizio presso gli uffici statali situati in provincia di Bolzano e, con riferimento al pagamento dell'indennità di seconda lingua, al personale in servizio presso uffici regionali e/o compartimentali aventi competenza anche per il territorio della provincia di Bolzano.

TITOLO II - Sistema delle relazioni sindacali

Capo I

Disposizioni generali

Art. 3.

Definizione dei soggetti titolari della contrattazione

1. La parte pubblica e le organizzazioni sindacali sono individuate secondo l'art. 27 del decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354.

Art. 4.

Materie e limiti della contrattazione

1. La contrattazione si svolge a livello provinciale per tutte le amministrazioni statali operanti in provincia di Bolzano (sia con riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro, sia con riferimento ai contratti di Ministero) sulle materie qui di seguito meglio specificate ed articolate.

2. Il presente contratto conserva efficacia fino alla stipulazione del successivo contratto collettivo nazionale di lavoro - Comparto Ministeri. Le particolarità in esso contenute costituiscono indicazione specifica per la stesura del nuovo contratto collettivo di comparto.

Capo II

Informazioni e forme di partecipazione

Art. 5.

Informazioni

1. Il Commissariato del Governo per la provincia di Bolzano curerà la traduzione in lingua tedesca dei contratti e degli accordi sindacali anche nazionali.

2. Qualora si verificassero controversie sull'interpretazione degli accordi e/o dei contratti stipulati o tradotti in lingua tedesca, si farà riferimento al testo originale in lingua italiana.

3. Il Commissariato del Governo informa le organizzazioni sindacali ed il Consiglio di amministrazione dei ruoli locali sugli argomenti che verranno trattati in sede di Comitato d'Intesa di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

4. Il Commissariato del Governo informa, per quanto attiene i provvedimenti di sua competenza relativamente al rapporto di lavoro, le organizzazioni sindacali presenti sul piano provinciale e ciò, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, fatte salve le disposizioni in merito ai Comitati per le pari opportunità di cui all'art. 9 del contratto collettivo nazionale di lavoro - Comparto Ministeri.

5. Il Commissariato del Governo e le Amministrazioni informano le organizzazioni sindacali sulle riunioni di carattere formale, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 29/1993 e delle norme contrattuali, nonché delle disposizioni in merito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Capo III

Procedure di raffreddamento dei conflitti

Art. 6.

Interpretazione autentica del contratto

1. Per quanto attiene il presente articolo, si fa riferimento a quanto contenuto nel contratto collettivo nazionale di lavoro - Comparto Ministeri - art. 13, commi 1, 2, 3, 4 e 5 nonché a quanto precedentemente sancito dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

TITOLO III - Rapporto di lavoro

Capo I

Particolari tipi di lavoro

Art. 7.

Rapporto di lavoro

1. Per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale, le dotazioni organiche sono determinate in base alle procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa, nonché per il passaggio da rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, qualora previsti da norme del contratto collettivo nazionale di lavoro - Comparto Ministeri - o di legge, non verrà applicata la proporzionale.

3. Nel rispetto del contingente di personale previsto dalle tabelle organiche allegate al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, i rapporti di lavoro a tempo parziale saranno computati per la frazione di tempo prestato, rispetto all'orario ordinario di lavoro.

Capo II

Struttura del rapporto

Art. 8.

Permessi retribuiti

1. A domanda del dipendente sono concessi, in aggiunta ai permessi retribuiti previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro - Comparto Ministeri -, sei giorni all'anno per il conseguimento dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

2. Tali permessi potranno essere fruiti nei soli giorni di svolgimento delle prove d'esame e debitamente documentati.

3. Sono inoltre concessi, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 7, comma 2 del decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, ulteriori ventisei giorni annui di congedo straordinario o permesso retribuito per la partecipazione, regolarmente documentata, a corsi fuori provincia per il perfezionamento della conoscenza della seconda lingua e della lingua ladina.

Art. 9.

Formazione

1. Per garantire la formazione linguistica del personale statale in servizio in provinda di Bolzano e per dare concreta attuazione al diritto di ogni dipendente a fruire della formazione e riqualificazione professionale anche utilizzando la propria madre lingua, le parti definiscono piani annuali o pluriennali di interventi formativi sia per ambiti generali uguali per tutte le amministrazioni che per materie specifiche legate direttamente ai compiti d'istituto delle diverse amministrazioni.

2. In questo ambito vanno ricondotte anche la formazione giuridica e tecnica in lingua italiana e tedesca.

3. In sede contrattuale sarà possibile sostituire programmi formativi nazionali con attività didattiche in sede locale e con la garanzia di pari livelli di professionalità e completezza.

4. La Scuola superiore della pubblica amministrazione ed i Dicasteri che dispongono di propri istituti di formazione consentiranno, se richiesto, l'utilizzo di proprie risorse umane.

Art. 10.

Incarichi

1. Considerato che il Commissariato del Governo per la provincia di Bolzano svolge i compiti delle Amministrazioni centrali in materia di personale, lo svolgimento degli incarichi del personale in servizio in provincia di Bolzano conferiti dal Commissariato del Governo è considerato servizio a tutti gli effetti.

Capo III

Norme disciplinari

Art. 11.

Procedure disciplinari

1. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 24 del contratto collettivo nazionale di lavoro - Comparto Ministeri, e dall'art. 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e per rispettare il principio costituzionale del diritto dei dipendenti statali in servizio in provincia di Bolzano di potersi esprimere nella propria madre lingua, l'ufficio istruttore competente per i procedimenti disciplinari che in base al comma 4 del citato art. 59 del decreto legislativo n. 29/1993 dovrebbe essere costituito da ciascuna amministrazione secondo il proprio ordinamento, viene costituito, in provincia di Bolzano, come ufficio unico presso il Commissariato del Governo per la provinda di Bolzano per tutte le amministrazioni con il compito di ufficio istruttore, indipendentemente dal ruolo a cui essi appartengano.

2. In base agli stessi principii viene costituito, in provincia di Bolzano, un unico collegio arbitrale secondo quanto previsto dall'art. 59 del decreto legislativo n. 29/1993 commi 7, 8 e 9 e dall'art. 16 del decreto legislativo n. 354/1997, con competenza per tutto il personale a qualunque ruolo o amministrazione esso appartenga.

Capo IV

Mobilità

Art. 12.

Mobilità

1. Saranno stipulati, in sede territoriale, accordi specifici per la mobilità volontaria e d'ufficio, così come previsto dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal contratto collettivo nazionale di lavoro - Comparto Ministeri. In tale ambito si dovranno prevedere criteri e procedure per consentire trasferimenti tra diversi uffici anche appartenenti ad amministrazioni diverse.

2. Saranno inoltre stipulati accordi integrativi a quelli definiti in sede nazionale, per raccordarli alla specifica situazione locale.

3. In caso di mobilità dipendente da ristrutturazione, riorganizzazione o soppressione di uffici statali ubicati in provincia di Bolzano nonché in caso di trasferimento di competenze statali alla provincia autonoma di Bolzano, il personale appartenente ai ruoli locali potrà chiedere il trasferimento presso analoghi uffici statali ubicati in altre province, indipendentemente dal numero di anni di servizio prestati nel ruolo locale stesso.

4. In caso di esuberi, come descritti nel precedente punto 3, va garantita al personale la possibilità di inserimento in organico di altre amministrazioni statali indipendentemente dal gruppo etnico di appartenenza.

5. Gli accordi di mobilità, stipulati tra le amministrazioni interessate e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano provinciale, verranno trattati presso il Commissariato del Governo per la provincia di Bolzano.

PARTE SECONDA

TITOLO I - Trattamento economico

Capo I

La retribuzione

Art. 13.

Indennità di conoscenza delle lingue italiana e tedesca

1. L'indennità speciale di seconda lingua, prevista dall'art. 1 della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, come integrato dalla legge 13 agosto 1980, n. 454, ha natura di trattamento economico accessorio, quant'anche il previsto attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca costituisce requisito fondamentale al fine dell'accesso nella pubblica amministrazione comunque denominata. Essa, però, spetta anche al personale di cui ai commi seguenti, che presti temporaneamente servizio fuori dal territorio regionale, su incario dell'ufficio di appartenenza o degli uffici gearchicamente preposti. Ai soli fini del comma 7 dell'art. 21 del C.C.N.L. 1994-1997 sottoscritto in data 16 maggio 1995, e successive modifiche ed integrazioni, l'indennità di seconda lingua non subisce le decurazioni previste per il trattamento economico accessorio.

2. L'indennità di cui al comma 1, spetta anche al personale che presta servizio negli uffici statali siti in provincia di Bolzano ed a quello operante presso uffici statali della provinda di Trento aventi competenza regionale.

3. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta al personale che abbia conseguito l'attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 752/1976 e successive modificazioni ed integrazioni. La stessa indennità spetta, inoltre, a chi abbia superato l'esame rispettivamente previsto dalla legge n. 1165/1961 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 671/1970 ed a coloro che abbiano dovuto sostenere un esame per la conoscenza delle lingue italiana e tedesca al fine di poter accedere all'impiego statale, prima dell'istituzione degli attestati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 752/1976 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 327/1982.

4. Per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 ottobre 1997 al personale di cui ai precedenti commi l'indennità spetta in base alla qualifica rivestita, facendo riferimento all'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca che viene richiesto per l'accesso dall'esterno.

5. A partire dal 1° novembre 1997, l'indennità spetta in base all'attestato in possesso del dipendente, con riferimento all'art. 22, primo e secondo comma del decreto legislativo n. 354/1997. Il personale che non sia in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca previsto per l'accesso dall'esterno continuerà a percepire l'importo attribuito secondo il comma precedente e nella misura stabilita dal decreto del Ministero del tesoro 22 dicembre 1992, fino a che la differenza rispetto a quello in possesso non venga assorbita dagli attuali e futuri aumenti.

6. A partire dal 1° dicembre 1997 l'indennità stabilita dal decreto del Ministro del tesoro 22 dicembre 1992 è aumentata con riferimento agli attestati relativi ai titoli di studio:

di L. 41.000 per la licenza elementare;

di L. 46.000 per il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

di L. 57.000 per il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

di L. 68.000 per il diploma di laurea.

7. Per il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto spettano, a titolo di recupero dell'inflazione per il periodo contrattuale pregresso, i seguenti importi in relazione all'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca posseduto e relativo ai seguenti titoli di studio:

di L. 490.000 per la licenza elementare;

di L. 550.000 per il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

di L. 680.000 per il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

di L. 820.000 per il diploma di laurea.

Detti importi vanno ragguagliati a mesi per il personale che era in servizio dal 1° gennaio 1994 al 31 ottobre 1997.

Capo II

Produttività

Art. 14.

Indennità spettante al personale del Commissariato del Governo di Bolzano

1. L'indennità di cui all'art. 8 della legge 8 agosto 1985, n. 455, confluita nella tabella 2 allegata al C.C.N.L., Ministero Presidenza Consiglio dei Ministri, spetta al personale comunque in servizio presso il Commissariato del Governo di Bolzano, anche se ivi destinato per le funzioni di cui all'art. 87 ed 88 dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige e relative norme di attuazione.

Art. 15.

Sistema di incentivazione della produttività

1. Per l'utilizzo del fondo previsto dall'art. 36 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro - Comparto Ministeri, la contrattazione decentrata, in provincia di Bolzano, potrà definire variazioni sugli standard di produzione contrattati in sede centrale; tali variazioni dovranno considerare il maggior impegno legato alla applicazione della normativa sull'uso delle lingue italiana, tedesca e ladina.

2. Potranno inoltre essere definite, in sede decentrata provinciale, posizioni e condizioni particolari di lavoro diverse da quelle individuate in sede nazionale e legate alla struttura del territorio ed alle problematiche inerenti all'applicazione dello statuto di autonomia.

PARTE TERZA

TITOLO I - Norme finali

Art. 16.

Revisione dell'ordinamento

I risultati dei lavori della commissione prevista dall'art. 38 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro - Comparto Ministeri, saranno comunicati al consiglio di amministrazione dei ruoli locali ed alle organizzazioni sindacali della provincia di Bolzano così come definite dall'art. 3 del presente contratto e saranno oggetto di verifica ed eventuale modifica od integrazione in sede di trattativa decentrata locale.

Le modifiche ed integrazioni proposte dovranno comunque rispettare la piena applicazione del decreto legisaltivo 3 febbraio 1993, n. 29, e sue modifiche e la trasformazione del rapporto di lavoro pubblico in rapporto di diritto privato. La discussione avverrà tra il consiglio di amministrazione dei ruoli locali e le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello provindale.

L'approvazione finale della riforma dell'ordinamento per il comparto dei Ministeri dovrà, pertanto, avvenire dopo la verifica prevista dal presente articolo.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E CGIL/AGB-SGB/CISL-UIL/SGK IN MATERIA DI INDENNITÀ DI SECONDA LINGUA.

La regolamentazione operata nell'art. 13, dà la possibilità di superare le disparità di trattamento esistenti tra i lavoratori degli uffici statali della provincia di Bolzano, nel rispetto del principio dell'autonomia contrattuale introdotta dal titolo III e dall'art. 72 del decreto legislativo n. 29/1993 e dal disposto dell'art. 22 del decreto legilslativo n. 354/1997, ove questo non dà alcun chiarimento circa le modalità da seguire per il periodo di inizio della valenza del C.C.N.L. comparto Ministeri firmato il 16 maggio 1995 e l'entrata in vigore del citato art. 22.

Inoltre detta regolamentazione evita la disparità di trattamento con i dipendenti della regione Val d'Aosta, che percepiscono l'indennità di seconda lingua con riferimento alle qualifiche rivestite, secondo una normativa che prevede l'attribuzione di «una indennità di bilinguismo, collegata alla professionalità, nella stessa misura e con le stesse modalità previste per il personale in servizio nella regione autonoma a statuto speciale Trentino-Alto Adige» (art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 266/1987).

Si esprime l'auspicio che l'indennità di seconda lingua di cui all'art. 13 del presente contratto venga contemporaneamente erogata al personale dei ruoli sia locali che nazionali prestante servizio in provincia di Bolzano. A tal fine si ritiene opportuno il conferimento al Commissario del Governo per la provincia di Bolzano di specifica delega.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E CGIL/AGB-SGB/CISL-UIL/SGK IN MATERIA DI FORMAZIONE.

Concordemente si ritiene che il Commissariato del Governo per la provincia di Bolzano prenda contatti con la provincia autonoma di Bolzano al fine di organizzare specifici corsi di formazione ed addestramento linguistici per i dipendenti degli uffici statali, anche attingendo a finanziamenti previsti da specifiche disposizioni di legge.

DICHIARAZIONE N. 1 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA FORMAZIONE.

I componenti del consiglio di amministrazione per il personale dei ruoli locali, ritenendo la formazione un elemento essenziale per il buon andamento della pubblica amministrazione, auspicano che in tal senso le amministrazioni si attivino affinché il personale partecipi ai corsi proposti sia a livello centrale che provinciale, con particolare riguardo al personale delle qualifiche per le quali è previsto il diploma di laurea quale requisito per l'accesso dall'esterno.

DICHIARAZIONE N. 1 CGIL/AGB, SGB/CISL E UIL/SGK SULL'ARMONIZZAZIONE DEI TRATTAMENTI NEL PUBBLICO IMPIEGO IN PROVINCIA DI BOLZANO.

CGIL/AGB, SGB/CISL e UIL/SGK concordano nel ritenere la contrattazione di raccordo prevista dall'art. 27 decreto legislativo n. 354/1997 e dall'art. 1, comma 2 del C.C.N.L. comparto Ministeri del 16 maggio 1995 un importante strumento di decentramento amministrativo che darà la possibilità di migliorare i servizi offerti dalle amministrazioni statali della provincia di Bolzano, anche sotto forma del miglior rispetto delle norme di tutela delle minoranze linguistiche della provincia di Bolzano.

Esse auspicano in tal senso anche il raggiungimento di una armonizzazione delle norme riguardanti il pubblico impiego in provincia di Bolzano.

Nell'ambito dell'impiego statale si deve raggiungere l'unificazione dei differenti ruoli conviventi nei medesimi uffici (ruoli locali, ruoli nazionali, sia per il personale assunto entro il 1978 che per quello assunto dopo il 1978).

Tra i vari comparti del pubblico impiego (statali, parastatali, regionali, comunali, provindali, scuola ecc.) è auspicabile un avvicinamento della normativa relativa al trattamento economico e giuridico del personale, da raggiungersi anche mediante l'integrazione della parte pubblica nelle varie contrattazioni. Ciò sarebbe possibile mediante l'attuazione del comma 16 dell'art. 51 del decreto legislativo n. 29/1993, come sostituito dall'art. 4 del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 397, con l'istituzione di un'agenzia tecnica di contrattazione per la provincia di Bolzano, debitamente integrata da rappresentanti del Commissariato del Governo e delle amministrazioni statali.

DICHIARAZIONE N. 2 DI CGIL/AGB-SGB/CISL/SGK

Si ritiene che l'art. 22 del decreto legislativo n. 354/1997 costituisca una invasione della riserva contrattuale introdotta dal decreto legislativo n. 29/1993. In merito al quinto comma dell'art. 13, si ritiene valido il principio che non si può ridurre trattamenti economici comunque legittimamente percepiti in base a un'interpretazione di legge delle amministrazioni stesse.

DICHIARAZIONE DI CGIL/AGB E SGB/CISL

Le OO.SS. AGB/CGIL e SGB/CISL accettano di firmare la modifica dell'art. 13 ai soli fini di pervenire ad una firma definitiva del contratto di raccordo, ormai sospeso oltre ogni ragionevole limite.

Esse dichiarano, fin d'ora, di voler pervenire alla nuova classificazione dell'indennità di seconda lingua come trattamento fondamentale, come è giù avvenuto per tutti gli altri contratti riguardanti il pubblico impiego, con il sostegno della giurisprudenza amministrativa al riguardo.

DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - N. 2

Il consiglio di amministrazione per il personale statale dei ruoli locali ritiene necessario approfondire la natura giuridica dell'indennità di seconda lingua, con riferimento agli altri contratti collettivi del pubblico impiego ed in considerazione della particolarissima situazione dell'impiego statale in provincia di Bolzano.

Bolzano, 25 novembre 1999

00A1016

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Contratto collettivo nazionale di lavoro per la formulazione delle tabelle di equiparazione del personale confluito nelle Arpa a quello del comparto sanità.

A seguito del parere favorevole espresso in data 24 dicembre 1999 dal comitato di settore sul testo dell'accordo relativo al contratto collettivo nazionale di lavoro per la formulazione delle tabelle di equiparazione del personale confluito nelle A.R.P.A. a quello del comparto sanità nonché della certificazione della Corte dei conti, in data 19 gennaio 2000, sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo accordo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 27 gennaio 2000 alle ore 12,30 ha avuto luogo l'incontro tra: l'A.R.A.N. nella persona del presidente prof. Carlo Dell'Aringa ed i rappresentanti delle seguenti organizzazioni e confederazioni sindacali:

per le OO.SS. di categoria: CGIL - F.P. sanità; FIST - CISL; UIL - sanità; RSU: Snatoss, Adass, Fase, Fapas, Sunas, Soi; Federazione nazionale Fials - Confsal sanità; C.S.A. di Cisas sanità (Cisas sanità, Cisal - Fls/Cisal, Cisal sanità, Dirsan Cisal, Confill sanità - Cusal, Confail - Failel - Unsiau, Fenspro - Fasil - Usppi);

per le confederazioni sindacali: CGIL; CISL; UIL; U.S.A.E.; CONFSAL; CISAS.

Al termine della riunione, le parti hanno sottoscritto l'allegato contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla formulazione delle tabelle di equiparazione del personale confluito nelle A.R.P.A. a quello del comparto sanità.

ALLEGATO

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER LA FORMULAZIONE DELLE TABELLE DI EQUIPARAZIONE DEL PERSONALE CONFLUITO NELLE A.R.P.A. A QUELLO DEL COMPARTO SANITÀ.

Art. 1.

Campo di applicazione e finalità

1. Il presente contratto si applica al personale confluito nelle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.), esclusi i dirigenti, al fine di consentire il relativo inquadramento negli organici delle agenzie stesse.

2. A tal fine, ai sensi dell'art. 41, comma 8, del contratto collettivo nazionale di lavoro 7 aprile 1999 del comparto sanità, con il presente contratto vengono definite le tabelle di equiparazione del personale confluito nelle A.R.P.A. al personale del S.S.N. onde pervenire ad un sistema classificatorio omogeneo.

Art. 2.

Criteri per la formazione delle tabelle di equiparazione

1. Le tabelle di equiparazione allegato 1 sono formulate in base ai criteri stabiliti dall'art. 41, comma 8, del contratto collettivo nazionale di lavoro 7 aprile 1999, facendo riferimento a:

a) contratti collettivi attualmente applicati al personale in servizio;

b) livelli e categorie di provenienza del personale;

c) contenuto mansionistico delle qualifiche e/o categorie di appartenenza, con particolare riguardo al personale proveniente dal settore privato i cui profili professionali non siano sufficientemente tipizzati nei settori di provenienza.

2. Per il personale proveniente da altri comparti, ove i contratti collettivi nazionali di lavoro abbiano previsto un nuovo sistema classificatorio diverso da quello del S.S.N., ai fini dell'equiparazione si tiene conto della precedente posizione o qualifica funzionale nonché del livello economico di provenienza del personale, procedendo all'inserimento di esso, secondo i profili di inquadramento del S.S.N. Tale criterio si applica anche nel caso in cui nel comparto pubblico di provenienza non sia stato ancora individuato il nuovo sistema classificatorio del personale.

Art. 3.

Struttura della retribuzione

1. Per effetto delle tabelle di equiparazione, al personale confluito nelle A.R.P.A. da comparti diversi dal S.S.N., ai sensi dell'art. 32, comma 1, del contratto collettivo nazionale di lavoro 7 aprile 1999, è attribuito:

a) il trattamento economico iniziale, di cui all'art. 32, lettera *a)*, dello stesso contratto collettivo nazionale di lavoro;

b) l'indennità integrativa speciale in atto goduta per il S.S.N. del corrispondente livello di inquadramento;

c) la retribuzione individuale di anzianità in atto percepita;

d) l'indennità professionale specifica, ove prevista per il relativo profilo dalla tabella allegato 6 al contratto collettivo nazionale di lavoro 7 aprile 1999.

2. Alla costituzione del trattamento economico iniziale del personale confluito formato da due voci (stipendio tabellare iniziale e misura comune dell'ex indennità di qualificazione professionale), ai sensi dell'art. 30 del contratto collettivo nazionale di lavoro 7 aprile 1999, concorrono lo stipendio tabellare iniziale in atto goduto dal personale interessato nonché ogni altra indennità o trattamento economico comunque denominato, avente natura fissa e ricorrente e avente riflessi ai fini del trattamento previdenziale nella misura concorrente a costituire oltre al trattamento tabellare iniziale anche la seconda voce del trattamento economico iniziale.

3. Gli oneri per l'attribuzione del trattamento economico iniziale, di cui al comma 2, qualora le voci sopra richiamate non fossero sufficienti, sono a carico dei bilanci delle A.R.P.A. Nel caso in cui, viceversa, le voci economiche sopra richiamate diano luogo ad un saldo positivo, la parte residua, fatto salvo quanto previsto dal comma 5, verrà conservata come assegno *ad personam*, riassorbibile con i passaggi alle fasce economiche superiori o a seguito del passaggio alla categoria superiore, ovvero come fascia retributiva superiore, ove ne abbia la consistenza. A tale inquadramento economico provvedono direttamente le A.R.P.A. Non si dà luogo al riassorbimento dell'assegno *ad personam* se l'incremento del tabellare è derivante dai rinnovi contrattuali.

4. Tutti gli assegni attribuiti a titolo personale per effetto del presente articolo rimangono nel fondo di cui all'art. 39 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 7 aprile 1999, al momento della cessazione dal rapporto di lavoro a qualsiasi titolo del personale che ne era destinatario.

5. È, altresì, a carico delle A.R.P.A. la corresponsione della specifica indennità professionale di cui alla tabella allegato 6 al contratto collettivo nazionale di lavoro 7 aprile 1999, utilizzando allo scopo l'eventuale saldo positivo di cui al comma 3.

Art. 4.

Inquadramento del personale

1. Le tabelle di equiparazione producono i propri effetti economici con l'inquadramento del personale confluito nelle A.R.P.A. negli organici delle medesime, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di inquadramento.

2. Per le A.R.P.A. già attivate la data di inquadramento del personale decorre dal 1° novembre 1998.

Art. 5.

Norme finali e transitorie

1. L'adeguamento nominale dei profili del personale confluito a quello in atto del personale del S.S.N. è effettuato direttamente dalle A.R.P.A., sulla base delle declaratorie di cui all'allegato 1 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 7 aprile 1999 e delle tabelle di equiparazione del presente contratto.

2. Per effetto delle tabelle di equiparazione, al personale interessato si applica il sistema classificatorio del contratto collettivo nazionale di lavoro 7 aprile 1999 anche per ciò che attiene i passaggi di cui agli articoli 16 e 17, le posizioni organizzative degli articoli 20 e 21 nonché la progressione economica orizzontale dell'art. 35 del contratto collettivo nazionale di lavoro citato. A tal fine, i fondi previsti dagli articoli 38 e 39 del contratto collettivo nazionale di lavoro stesso sono formati ed incrementati con le stesse modalità e procedure stabilite dalle norme indicate.

3. Nell'ambito del sistema classificatorio, fermo restando l'obbligo di osservanza del principio dell'adeguato accesso dall'esterno, le A.R.P.A. individuano con atti regolamentari, anche per la prima applicazione, criteri e procedure per i passaggi tra le categorie e all'interno delle categorie, coerenti con i processi di riorganizzazione interna ispirati alla omogeneizzazione delle diverse provenienze.

4. I regolamenti concorsuali delle agenzie devono essere coerenti, per i requisiti generali, con le vigenti disposizioni in materia di ammissione all'impiego e, per quelli specifici, con le declaratorie di cui all'allegato 1 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 7 aprile 1999.

5. Le parti di cui al presente contratto, in caso di eventuali modificazioni e integrazioni dei profili sanitari da parte del Ministero della sanità ovvero a seguito della definizione della formazione complementare, si incontreranno per l'individuazione della categoria di appartenenza dei profili interessati. Analogamente si procede per l'individuazione di nuovi profili non sanitari.

Allegato n. 1

TABELLE DI EQUIPARAZIONE DEL PERSONALE CONFLUITO NELLE ARPA A QUELLO DEL COMPARTO SANITÁ

CCNL comparto sanità	CCNL (1) regioni - autonomie locali	CCNL (1) comparto ministeri	CCNL (1) comparto università	CCNL (1) comparto scuola	CCNL (1) cooperative produzione e lavoro dell'edilizia e attività affini	CCNL (1) lavoratori industria alimentare
CAT.	CAT. / LIV.	AREE / LIV.	LIV.	AREE / LIV.	LIV.	LIV.
A	A /I - II – III	A/ I - II – III	I - II – III	A/ I - II – III	1° - 2°	5° – 6°
B	B / IV	B1 / IV	IV	B / IV	3°	4°
B - liv. BS	B3/ V	B2 / V	V		4° - 5°	3° 3°A
C	C / VI	B3 / VI	VI	C/ VI	6°	3°A (3) 2°
D	D / VII	C1/ VII	VII		7°	1°
D - liv. DS	D3/ VIII	C2 / VIII C3 / IX	VIII IX (2)	D / VIII	8° Quadri (2)	1° Super 1° Super Quadri

(1) Per i comparti Regioni Autonomie Locali, Ministeri e Scuola, ai fini della equiparazione sono state utilizzate le nuove categorie o aree e, per chiarezza, anche l'ex livello di provenienza. Per gli altri comparti pubblici e settori privati ove non vi è ancora il sistema classificatorio, si è fatto riferimento alle posizioni funzionali e/o ai livelli economici corrispondenti per contenuti mansionistici a quelli del SSN.

(2) Per i comparti o settori ove esistono l'ex IX livello ed i Quadri, le ARPA definiranno, oltre al trattamento economico iniziale, le fasce economiche di inquadramento.

(3) Tale equiparazione riguarda esclusivamente i tecnici di laboratorio diplomati inseriti nella categoria 3A del CCNL indicato nella colonna di riferimento.

CCNL comparto sanità	CCNL (1) quadri ed impiegati agricoli	CCNL (1) personale addetto ai pubblici servizi del gas e dell'acqua e vari	CCNL (1) personale addetto ai lavori di sistemazione idraulico - forestale (operai)	CCNL (1) personale ENEA	CCNL (1) personale non medico dipendente da strutture sanitarie private laiche e religiose	CCNL(1) personale addetto ai pubblici servizi di trasporto	CCNL(1) lavoratori aziende municipalizzate di igiene urbana
CAT.	**LIV.**	**LIV.**	**LIV.**	**LIV.**	**LIV.**	**LIV.**	**LIV.**
A	**6°**	**D1-D2**	**1°**	**1°-2°**	**1° - 2° - 3°**	**9°-8°**	**1°-2°**
B	} **5°**	**C3**	**2°-3°**	**3°-4°**	**4°**	**7°**	**3°**
B - liv. BS	**4°**	**C2**	**4°**	**5°**	**5°**	**6°**	**4°**
		C1	**4° (+ magg. econ. coord.)**			**5°**	**5°**
C	**3°**	**B3-B2-B1**		**6°**	**6°**	**4°**	**6°**
D	} **2°**	**A3-A2-A1**		**7°**	**7°**	**3°**	**7°**
D - liv. DS	**1°**	**Quadri (2)**		**8°**	**8°-8° bis**	**2°-1°**	**8°**
	Quadri (2)	**Quadri super**					**Quadri (2)**

(1) Per i comparti Regioni Autonomie Locali, Ministeri e Scuola, ai fini della equiparazione sono state utilizzate le nuove categorie o aree e, per chiarezza, anche l'ex livello di provenienza. Per gli altri comparti pubblici e settori privati ove non vi è ancora il sistema classificatorio, si è fatto riferimento alle posizioni funzionali e/o ai livelli economici corrispondenti per contenuti mansionistici a quelli del SSN.

(2) Per i comparti o settori ove esistono l'ex IX livello ed i Quadri, le ARPA definiranno, oltre al trattamento economico iniziale, le fasce economiche di inquadramento.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

Con riferimento all'art. 19, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro 7 aprile 1999 per il comparto sanità, le parti dichiarano che nel personale di vigilanza ed ispezione sono ricompresi i vigili sanitari indipendentemente dalle varie denominazioni adottate in sede locale ed anche gli «assistenti tecnici» limitatamente a quelli che operano presso i dipartimenti di prevenzione, i P.M.P. (presidi multizonali di prevenzione) o strutture ad essi riconducibili ed ex P.M.P. confluiti nelle A.R.P.A. (agenzie regionali per l'ambiente).

Tra detto personale è ricompreso nelle A.R.P.A. il personale tecnico sanitario di laboratorio biomedico che effettua esami di laboratorio per il controllo delle matrici ambientali e alimentari nonché il personale tecnico diplomato e/o di vigilanza comunque denominato, proveniente da altri comparti o settori, fermo restando il rispetto della tabella di equiparazione allegata al presente contratto con riferimento ai livelli di provenienza.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2

Le parti auspicano che gli organi istituzionalmente competenti in materia previdenziale dispongano che al personale pubblico comunque confluito nelle A.R.P.A., già iscritto dall'amministrazione di provenienza ai fini del trattamento di quiescenza, all'assicurazione generale obbligatoria o altre forme pensionistiche obbligatorie sostitutive ed esclusive, si applichino le disposizioni sulla facoltà di opzione per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita (in analogia a quanto previsto dall'art. 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 554).

Le parti auspicano, invece, che per il personale non proveniente dall'impiego pubblico, che fruisce di eventuali iscrizioni previdenziali ed assistenziali integrative facoltative e/o obbligatorie presso Enti o Fondazioni di diritto privato, già previste o consentite dai contratti collettivi o integrativi aziendali di provenienza del personale stesso, vengano trovate soluzioni per l'adeguamento al trattamento previdenziale ed assistenziale del comparto.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3

Le parti confermano che i servizi prestati dal personale confluito nelle A.R.P.A. presso amministrazioni, aziende ed enti pubblici o privati di provenienza sono equiparati a quelli del S.S.N. nei concorsi e nelle progressioni interne presso le A.R.P.A., sulla base delle tabelle di equiparazione di cui all'allegato 1.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4

Le parti si danno atto di un probabile errore materiale nella tabella allegato 1 con riferimento alla nota 3, in quanto il personale di riferimento dovrebbe ricomprendere le figure del livello 3 dei lavoratori provenienti dall'industria alimentare.

La verifica della sussistenza dell'errore e la sua correzione sarà portata a conclusione nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del 2° biennio di parte economica 2000-2001.

00A1006

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Soppressione dell'ambasciata d'Italia in Kingston (Giamaica)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

(Omissis);

EMANA

il seguente decreto:

Articolo unico

L'ambasciata d'Italia in Kingston (Giamaica) è soppressa a decorrere dal 31 marzo 2000.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione di competenza, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, 3 novembre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 2000
Registro n. 1, Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 14

00A0984

Autorizzazione all'Associazione N.A.A.A. (Nucleo assistenza adozione e affido), in Nole Canavese, allo svolgimento di pratiche di adozione relative a minori stranieri in Italia sull'intero territorio nazionale ed all'estero in Ucraina.

Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della giustizia, in data 6 dicembre 1999, l'Associazione N.A.A.A. (Nucleo assistenza adozione e affido), con sede in Nole Canavese, è stata autorizzata allo svolgimento di pratiche di adozione relative ai minori, con l'osservanza delle disposizioni del decreto interministeriale 28 giugno 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 28 settembre 1985, in Italia sull'intero territorio nazionale ed all'estero in Ucraina.

00A0985

Autorizzazione all'Associazione A.I.B.I. (Associazione amici dei bambini), allo svolgimento di pratiche di adozione relative a minori stranieri in Italia sull'intero territorio nazionale ed all'estero in Federazione Russa.

Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della giustizia, in data 6 dicembre 1999, l'Associazione A.I.B.I. (Associazione amici dei bambini), con sede in Melegnano è stata autorizzata allo svolgimento di pratiche di adozione relative ai minori, con l'osservanza delle disposizioni del decreto interministeriale 28 giugno 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 28 settembre 1985, in Italia sull'intero territorio nazionale ed all'estero in Federazione Russa.

00A0986

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei manuali di corretta prassi igienica previsti dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e della circolare n. 1 del 26 gennaio 1998.

Per l'opportuna divulgazione si comunica l'ulteriore elenco dei manuali di corretta prassi igienica valutati conformi dal Ministero della sanità e inviati alla Commissione europea, con l'indicazione delle relative Organizzazioni proponenti:

1) Manuale di corretta prassi igienica per il settore oleario. «Consorzio nazionale degli olivicoltori» via Piave n. 8 - 00187 Roma, fax n. 06/4883309;

2) Manuale di corretta prassi igienica per le aziende di stoccaggio di cereali e proteoleaginose. «U.NA.C.O.P.» via de' Gigli d'oro n. 21 - 00186 Roma, fax n. 06/6893409;

3) Manuale di corretta prassi igienica per la produzione di carne e prodotti carnei. «Federazione regionale coldiretti Lombardia» via T. Salvini n. 1 - 20122 Milano, fax n. 02/76015123;

4) Manuale di corretta prassi igienica per le attività dell'agriturismo. «Federazione regionale coldiretti Lombardia» via T. Salvini n. 1 - 20122 Milano, fax n. 02/76015123.

00A0935

Elenco riepilogativo dei manuali di corretta prassi igienica previsti dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e dalla circolare n. 1 del 26 gennaio 1998.

Per l'opportuna divulgazione si comunica il riepilogo degli elenchi dei Manuali di corretta prassi igienica valutati conformi dal Ministero della sanità, già pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* nel corso dell'anno 1999:

1. Manuale di corretta prassi igienica per il settore artigianale della panificazione e prodotti da forno «EBNA» viale Castro Pretorio n. 25 - 00185 Roma - fax n. 06/44702654;

2. Manuale di corretta prassi igienica per il settore artigianale della pasta alimentare «EBNA» viale Castro Pretorio n. 25 - 00185 Roma - fax n. 06/44702654;

3. Manuale di corretta prassi igienica per il settore artigianale della pizzeria «EBNA» viale Castro Pretorio n. 25 - 00185 Roma - fax n. 06/44702654;

4. Manuale di corretta prassi igienica per il settore della produzione artigianale dei prodotti alimentari «CONFESERCENTI» via Nazionale n. 60 - 00184 Roma - fax n. 06/4817211;

5. Manuale di corretta prassi igienica per il settore della panificazione industriale «AIIPA» corso di Porta Nuova n. 34 - 20121 Milano - fax n. 02/654822;

6. Manuale di corretta prassi igienica per la produzione del miele «FAI» corso Vittorio Emanuele n. 101 - 00186 Roma - fax n. 06/6852287- «UNAAPI» strada per Tassarolo n. 22 - 15067 Novi Ligure (Alessandria) - fax n. 0143/314235 - «Federazione regionale lombarda coltivatori diretti» via T. Salvini n. 1 - 20122 Milano - fax n. 02/76015123;

7. Manuale di corretta prassi igienica per il settore artigianale della torrefazione caffè «EBNA» viale Castro Pretorio n. 25 - 00185 Roma - fax n. 06/44702654;

8. Manuale di corretta prassi igienica per il settore artigianale dei frantoi «EBNA» viale Castro Pretorio n. 25 - 00185 Roma - fax n. 06/44702654;

9. Manuale di corretta prassi igienica per il settore artigianale della pasticceria «EBNA» viale Castro Pretorio n. 25 - 00185 Roma - fax n. 06/44702654;

10. Manuale di autocontrollo per la corretta prassi igienica ad uso degli operatori dei mercati ortofrutticoli all'ingrosso «FEDAGRO» via Marco Polo n. 43 - 00154 Roma - fax n. 06/57303258;

11. Manuale di corretta prassi igienica per il settore delle imprese di commercializzazione alimentare all'ingrosso «FEDERGROSSISTI» via Properzio n. 2 - 00193 Roma - fax n. 06/68890476;

12. Manuale di corretta prassi igienica per le aziende della grande distribuzione e distribuzione organizzata «ANCC-COOP, ANCD-CONAD, FAID, FEDERCOM» via Panaro n. 14 - 00185 Roma fax n. 06/86320033;

13. Manuale di corretta prassi igienica per il settore artigianale della molitura «EBNA» viale Castro Pretorio n. 25 - 00185 Roma - fax n. 06/44702654;

14. Manuale di corretta prassi igienica per i settori vini, spiriti, frutta all'alcool, sciroppi, aceti. «FEDERVINI» via Mentana n. 2/*b* 00185 Roma - fax n. 06/4941566;

15. Manuale di corretta prassi igienica per il settore enologico «FEDERVINI» via Mentana n. 2/*b* - 00185 Roma - fax n. 06/4941566 - «ASSOENOLOGI» viale Murillo n. 17 - 20149 Milano - fax n. 02/48704951 - «UNIONVINI» via S. Vittore al Teatro n. 3 - 20123 Milano - fax n. 02/19866226;

16. Manuale di corretta prassi igienica per il settore delle associazioni religiose e degli istituti socio-sanitari «ARIS» largo della Sanità Militare n. 60 - 00184 Roma - fax n. 06/77269343;

17. Manuale di corretta prassi igienica per la produzione di conserve vegetali stabilizzate mediante trattamenti termici (conserve vegetali appertizzate) «ANICAV» viale della Costituzione Isola F/3 - 80143 Napoli - fax n. 081/7347126;

18. Manuale di corretta prassi igienica e linee guida per l'adozione del sistema HACCP nella gestione di esercizi di macelleria «Confraternita di S. Maria della Quercia dei macellai di Roma - «ONLUS» piazza della Quercia n. 27 - 00186 Roma - fax n. 06/6865196;

19. Manuale di corretta prassi igienica per le imprese agricole che esercitano attività di trasformazione e alienazione di prodotti al consumatore «Confederazione nazionale coltivatori diretti» via XXIV Maggio n. 43 - 00187 Roma - fax n. 06/4682214;

20. Manuale di corretta prassi igienica per la produzione di olio vergine di oliva «Federazione regionale lombarda coltivatori diretti» via T. Salvini n. 1 - 20122 Milano - fax n. 02/76015123;

21. Manuale di corretta prassi igienica per il settore della raffinazione degli oli di oliva e di sansa di oliva «ASSITOL» piazza di Campitelli n. 3 - 00186 Roma - fax n. 06/69940058 - «FEDEROLIO» via delle Conce n. 20 - 00154 Roma - fax n. 06/5781813;

22. Manuale di corretta prassi igienica nelle attività di produzione degli oli di semi «ASSITOL» piazza di Campitelli n. 3 - 00186 Roma - fax n. 06/69940058;

23. Manuale di corretta prassi igienica per trasporto terrestre e/o distribuzione prodotti alimentari «CONFETRA» via Panama n. 62 - 00198 Roma - fax n. 06/8415576;

24. Manuale di corretta prassi igienica per il settore ortofrutticolo-agrumicolo «UNACOA» via Nizza n. 46 - 00198 Roma - fax n. 06/8546930;

25. Manuale di corretta prassi igienica destinato alle aziende di trasformazione industriale del pomodoro «AIIPA» corso di Porta Nuova n. 34 - 20121 Milano - fax n. 02/654822;

26. Manuale di corretta prassi igienica per le strutture ricettive «Federturismo/Confindustria. AICA, UNAI» viale Pasteur n. 10 - 00144 Roma - fax n. 06/5910390;

27. Manuale di corretta prassi igienica per i centri di lavorazione e confezionamento dei prodotti ortofrutticoli freschi, surgelati, di quarta gamma, degli agrumi della frutta a guscio ed essiccata «ANEIOA» via Sabotino n. 46 - 00195 Roma - fax n. 06/3723659;

28. Manuale di corretta prassi igienica del processo produttivo degli alcoli e delle acquaviti «Associazione nazionale industriali distillatori di alcoli e di acquaviti» via Barberini n. 46 - 00187 Roma - fax n. 06/4870904;

29. Manuale di corretta prassi igienica riguardante il settore della distribuzione (acquisto, scarico, identificazione, stoccaggio, preparazione ordine, carico automezzi e spedizione) di additivi ed aromi «ASSICC» corso Venezia n. 47/49 - 20121 Milano - fax n. 02/76005543;

30. Manuale di corretta prassi igienica per l'imballaggio delle uova «Federazione regionale coldiretti Lombardia» via T. Salvini n. 1 - 20122 Milano - fax n. 02/76015123;

31. Manuale di corretta prassi igienica per la pasticceria artigianale «COMPAIT» via V. Emanuele n. 30 - 63100 Ascoli Piceno - fax n. 0736/254556;

32. Manuale di corretta prassi igienica ad uso dei rivenditori di generi di monopolio «FIT» via Leopoldo Serra n. 32 - 00153 Roma - fax n. 06/5899878;

33. Manuale di corretta prassi igienica per il settore ortofrutticolo «Federazione trentina delle cooperative» via Segantini n. 10 - 38100 Trento - fax n. 0461/985431 - «APOT» via Brennero n. 322, Top Center Torre A - 38100 Trento - fax n. 0461/823730;

34. Manuale di corretta prassi igienica per la trasformazione e commercializzazione di prodotti ortofrutticoli «Federazione regionale coldiretti Lombardia» via T. Salvini n.1 - 20122 Milano - fax 02/76015123;

35. Manuale di corretta prassi igienica per la produzione e stoccaggio di cereali «Federazione regionale coldiretti Lombardia» via T. Salvini n. 1 - 20122 Milano - fax n. 02/76015123;

36. Manuale di corretta prassi igienica per la produzione ed il confezionamento di caffè torretatto e per il confezionamento del caffè solubile «AIIPA» corso di Porta Nuova n. 32 - 20121 Milano - fax n. 02/654822 - «ANT» via Giuseppe Avezzana n. 45 - 00195 Roma - fax n. 06/3230536;

37. Integrazioni al Manuale di corretta prassi igienica e schede HACCP per l'industria della birra e del malto (valutato conforme - *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 30 giugno 1998) per il trasporto, stoccaggio e mescita della birra «ASSOBIRRA» viale di Val Fiorita n. 90 - 00144 Roma - fax n. 06/5912910;

38. Manuale di corretta prassi igienica per il settore della distribuzione automatica di bevande e alimenti «CONFIDA» via P. Borsieri n. 32 - 20159 Milano - fax n. 02/6887692;

39. Manuale di corretta prassi igienica per le aziende vitivinicole «Federazione regionale coldiretti Lombardia» via T. Salvini n. 1 - 20122 Milano - fax n. 02/76015123;

40. Manuale di buona prassi igienica per il settore della produzione e commercializzazione dei semilavorati per la panificazione e per la pasticceria «ASSITOL» piazza di Campitelli n. 3 - 00186 Roma - fax n. 06/69940118;

41. Manuale di buona prassi igienica per il settore delle scuole materne «FISM» via della Pigna n. 13 A - 00186 Roma - fax n. 06/6781557.

00A0936

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 2 febbraio 2000

Dollaro USA	0,9717
Yen giapponese	105,51
Dracma greca	332,07
Corona danese	7,4428
Corona svedese	8,5180
Sterlina	0,60510
Corona norvegese	8,0175
Corona ceca	35,837
Lira cipriota	0,57544
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	255,45
Zloty polacco	4,1318
Tallero sloveno	200,6475
Franco svizzero	1,6101
Dollaro canadese	1,4098
Dollaro australiano	1,5273
Dollaro neozelandese	1,9879
Rand sudafricano	6,0833

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A1147

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Proroga alla società Caolino d'Italia S.r.l., in Roccastrada, della concessione per argille con grado di refrattarietà superiore a 1630 ºC denominata «I Piloni», sita nel comune medesimo.

Ai sensi del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1955, n. 620 e del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 382, si comunica che, con decreto dell'ingengere capo del distretto minerario di Grosseto, in data 22 novembre 1999, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Firenze, in data 20 dicembre 1999 al registro n. 1, foglio n. 140, alla società Caolino d'Italia S.r.l., con sede nel comune di Roccastrada, località I Piloni, provincia di Grosseto, codice fiscale n. 00131100539, viene concessa la proroga, per la durata di anni 20 (venti) a decorrere dal 4 settembre 1999, della concessione per argille con grado di refrattarietà superiore a 1630 ºC convenzionalmente denominata «I Piloni» sita in territorio del comune di Roccastrada, provincia di Grosseto, avente superficie di 103 ettari.

00A0876

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto 27 agosto 1999, n. 332, del Ministero della sanità: «Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe». (Decreto ministeriale pubblicato nel supplemento ordinario n. 176/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 27 settembre 1999).

Nel decreto ministeriale citato in epigrafe, pubblicato nel sopra indicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale,* a pag. 158, prima colonna, dopo «Sacca a Fondo chiuso con filtro, barriera protettiva autoportante o anello protettivo e supporto adesivo microporoso ipoallergenico, con o senza rivestimento antitraspirante in TNT, con o senza cintura.» deve intendersi pubblicato il seguente richiamo alla "Legenda": «(1)»: dopo «Sacca a fondo chiuso con flangia con o senza filtro, con o senza dispositivo di sicurezza, con o senza rivestimento antitraspirante in TNT.» deve intendersi pubblicato il seguente richiamo alla "Legenda": «(1)».

00A1103

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.